

## DXVI. SEDUTA

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 1950

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

## INDICE

Congedi . . . . .	Pag. 20049
Convalida dell'elezione del senatore Saggiaro	20050
Disegni di legge :	
(Deferimento a Commissioni permanenti) . . . . .	20049
(Presentazione) . . . . .	20049
Disegno di legge : « Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario » (577) (Seguito della discussione) :	
CERRUTI . . . . .	20050
BOSCO . . . . .	20055, 20059
ZOLI, <i>relatore di maggioranza</i> . . . . .	20055, 20061, 20071, 20075, 20078
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .	20056, 20061, 20072, 20076, 20078
FORTUNATI . . . . .	20063
RICCI Federico . . . . .	20070, 20075, 20078
DE GASPERIS . . . . .	20071
TARTUFOLI . . . . .	20073, 20076, 20077
RUGGERI, <i>relatore di minoranza</i> . . . . .	20077
Interpellanza (Annunzio) . . . . .	20079
Interrogazioni (Annunzio) . . . . .	20079

La seduta è aperta alle ore 16.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Congedi.**

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Menghi, per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo si intende accordato.

**Presentazione di disegni di legge.**

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge :

« Norme per la determinazione dell'aggio per gli anni 1951-52 e per la prestazione delle cauzioni esattoriali mediante polizza fideiussoria » (1332) ;

« Conferma in carica degli agenti della riscossione per il decennio 1953-1962 e meccanizzazione dei ruoli esattoriali » (1333).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

**Deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente, valendosi della facoltà conferitagli dall'articolo 26 del Regolamento, ha deferito all'esame e all'approvazione :

della 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) i disegni di legge : « Ricostituzione dei comuni di Limonta, Vassena ed Onno, in provincia di

Como » (1320), d'iniziativa del senatore Falck, e: « Disciplina di talune situazioni riferentisi ai pubblici dipendenti non di ruolo » (1322);

della 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) il disegno di legge: « Aumento del fondo speciale di riserva della sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia » (1323);

della 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità) il disegno di legge: « Modifica dell'articolo 107 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'amministrazione sanitaria » (1326), di iniziativa del senatore Sacco, e, previo parere della 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo), il disegno di legge: « Disciplina della produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici » (1325).

#### **Convalida dell'elezione del senatore Romolo Saggioro.**

**PRESIDENTE.** Comunico al Senato che la Giunta delle elezioni, nella seduta di oggi, ha verificato non essere contestabile l'elezione del signor Romolo Saggioro del Collegio elettorale del Veneto e, concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, l'ha dichiarata valida.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e, salvo casi di incompatibilità preesistenti e non conosciuti fino a questo momento, dichiaro convalidata la suddetta elezione.

#### **Seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario » (577).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario ».

La seduta di ieri è stata interrotta perchè dall'appello nominale sull'emendamento articolo 14-ter presentato dai senatori Ruggeri ed altri è risultata la mancanza del numero legale. Domando ai presentatori se mantengono la loro richiesta di appello nominale.

**FERRARI.** Vi rinunziamo.

**PRESIDENTE.** Pongo allora in votazione lo articolo 14-ter presentato dai senatori Ruggeri,

Fortunati e Cerruti, di cui è già stata data lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

Segue un emendamento aggiuntivo di un articolo 14-*quater* presentato dai senatori Ruggeri, Fortunati e Cerruti, così formulato:

#### **Art. 14-*quater*.**

A decorrere dal 1° gennaio 1951 il reddito degli affittuari dei terreni, attualmente tassati nella categoria della imposta di ricchezza mobile, viene assimilato ai redditi agrari e sottoposto perciò alla relativa imposta.

I redditi degli affittuari coltivatori diretti dei terreni il cui reddito dominicale non raggiunge il limite di cui all'articolo 14-ter sono esenti dall'imposta.

Onorevole Cerruti, le faccio osservare che al secondo comma dell'articolo 14-*quater* da lei proposto c'è un riferimento all'articolo 14-ter che è stato respinto.

**CERRUT.** Non è per questa ragione che il mio emendamento si debba intendere precluso: basta sostituire alle parole « di cui all'articolo 14-ter » le altre « di lire 5.000 riferite al triennio 1937-39 ».

Anzitutto ritengo opportuno precisare che il secondo comma dell'articolo 14-*quater* deve essere così formulato: « I redditi degli affittuari coltivatori diretti dei terreni il cui reddito annuo netto dominicale non raggiunga lire 5.000, riferite al triennio 1937-39, sono esenti dalle imposte sul reddito agrario dei terreni e dalle relative sovraimposte comunali e provinciali ».

Ieri sera, in riferimento all'articolo 14-ter, nell'esaminare gli elementi che costituiscono il reddito imponibile complessivo che grava sul proprietario che sia anche gestore del fondo, abbiamo visto che nel nostro diritto positivo esso è composto di due redditi distinti: a) quello dominicale, o beneficio fondiario lordo, che compete al proprietario del fondo in quanto tale; b) quello agrario che compete al proprietario in quanto è pure conduttore del fondo, ossia colui che esercita l'impresa, destinando a tal fine un congruo capitale di esercizio, formato di circolante e di scorte vive e morte, ed il proprio lavoro di direzione dell'azienda. Tale sdoppia-

mento di imponibile nei confronti del proprietario-conduttore, se non vado errato, fu introdotto per la prima volta nel nostro diritto positivo col regio decreto 4 gennaio 1923, n. 16. Questo decreto circoscrisse un reddito agrario da assoggettarsi all'imposta di ricchezza mobile ma in seguito a denuncia del proprietario che coltivasse il fondo in economia, ravvisando in questo esercizio una attività di carattere industriale. Però detto reddito non doveva essere accertato col sistema catastale, come invece sarebbe stato giusto, logico ed anche opportuno, ma in seguito a denuncia del proprietario stesso e doveva corrispondere alla differenza tra la produzione lorda vendibile del fondo da un lato e, dall'altro il valore locativo più le spese e le perdite ammesse in detrazione per la classe dei redditi industriali. L'aliquota era fissata al dieci per cento sull'imponibile e si noti che era interdetta qualsiasi sovrainposizione fiscale da parte dei Comuni e delle Provincie: in altre parole questa aliquota era analoga a quella sull'imposta fondiaria e, pertanto, risultava inferiore dell'otto per cento a quella di ricchezza mobile, di categoria B. Con il regio decreto 4 aprile 1939, n. 589, è stata decisa la generale e diretta revisione degli estimi catastali e, nel contempo, si provvide anche all'accertamento del reddito agrario, mediante la stima analitica ad opera del Catasto. Pertanto, secondo questa legge, il reddito agrario, come norma, doveva corrispondere alla somma del reddito del capitale di esercizio (circolante, scorte vive e morte) e del compenso spettante al lavoro direttivo, escluso il lavoro manuale da chiunque fosse prestato. Fin qui niente di anormale da osservare, anzi, si può ben dire che, finalmente, la determinazione del reddito agrario cessava di essere rimessa alla tendenziosa denuncia del proprietario-conduttore e, successivamente, al concordato, attraverso il solito, increscioso, prolisso ed empirico dibattito fra il contribuente ed il fisco, per essere invece demandata al procedimento automatico e razionale che è proprio della stima analitica ad opera del Catasto. Però, dal momento che si era decisa questa stima catastale — la quale è l'unica via d'indagine a base scientifica che si può impiegare — sarebbe stato logico ed anche equo che, tanto nel caso in cui il fondo fosse condotto direttamente dal proprietario, quanto nel caso in cui fosse ceduto in affitto,

l'accertamento dell'imponibile si dovesse sempre basare sul reddito agrario desunto dal Catasto, e, che l'imposta risultasse sempre la medesima, sia nei confronti del proprietario diretto conduttore, sia nei confronti dell'affittuario imprenditore. Nossignori: ed è proprio qui che nell'assumere tale provvedimento si è commesso l'errore di adottare un altro sistema nei confronti degli affittuari. Infatti, all'articolo 5 di detto regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, si stabilì che i redditi realizzati dagli affittuari dei fondi rustici dovevano essere assoggettati all'imposta di ricchezza mobile, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 agosto 1877, n. 4021. Ciò avvenne per volere del Governo di allora, perchè le Commissioni riunite — almeno da quanto si può leggere tra le righe — erano di diverso avviso, per quanto in quel momento si trattasse soltanto di una differenza di aliquota e non di una procedura di accertamento che dovesse produrre una così profonda discrepanza; e ciò è tanto vero che quel Governo, nella relazione al progetto di legge di cui trattasi, credette opportuno precisare che se i redditi realizzati dagli affittuari dei fondi rustici restavano tuttavia soggetti all'imposta di ricchezza mobile, ciò non escludeva che, in sede dei relativi accertamenti, potevano concorrere i dati risultanti dalla determinazione catastale.

In sostanza, bisogna pur convenire che si adottarono due pesi e due misure: per il proprietario conduttore si fece ricorso ad una stima razionale e ad una determinata aliquota; per l'affittuario, invece, si mantenne in vita il solito, vessatorio ed empirico concordato tra le parti e un'altra aliquota, in genere, più elevata della prima. Infatti: per il reddito agrario l'aliquota fu del dieci per cento fino al 30 giugno 1927, del cinque per cento sul reddito del proprietario e del 2,50 per cento sul reddito del colono dal 1° luglio 1927 al 31 dicembre 1942; del 18 per cento nel 1943 e nel 1944; del 20 per cento nel 1945; del 10 per cento dal 1946 in avanti. Invece per il reddito di ricchezza mobile di categoria B l'aliquota fu del 18 per cento nel 1925 e nel 1926; del 16 per cento nel 1927 e nel 1928; del 14 per cento dal 1929 al 1943; del 18 per cento nel 1944; del 26 per cento nel 1945 e nel 1946; del 20 per cento nel 1947 e nel 1948; del 18 per cento dal 1° gennaio del 1949 in avanti. Ma, come ho detto, oltre questa inquali-

ficabile disparità di trattamento per quanto si riferisce all'aliquota, ha assunto e, specialmente oggi, viene ad assumere un peso preoccupante la disparità di procedura in relazione ai metodi di accertamento e di definizione della base imponibile. Nel caso del proprietario conduttore il reddito agrario è quello che automaticamente risulta dalle tariffe del 1937-39 moltiplicate per 12, mentre nel caso dell'affittuario e, naturalmente, anche degli armentari, l'imponibile viene desunto con un metodo empirico ed assai sbrigativo. L'ufficio finanziario in prima istanza esamina i canoni di affitto che sono riportati nei contratti, li discute con l'affittuario, vi aggiunge il costo di alcune prestazioni e servizi (come ad esempio, quello della irrigazione) e poi su ciò che viene concordato applica un coefficiente di riduzione, reale o convenzionale a seconda dei casi, ed, infine, su questa somma che, a parere dell'ufficio dovrebbe rappresentare il reddito imponibile, viene applicata l'imposta di ricchezza mobile di categoria B o C/1, in riferimento all'ampiezza del fondo.

Ad esempio, nel Verellese si applica la B ai fondi la cui ampiezza superi le dieci giornate piemontesi (ettari 3,8) e la C/1 ai fondi la cui ampiezza sia inferiore a questo limite. In sostanza, sommando la sperequazione che oggi si verifica con l'aliquota maggiore a quella rilevantissima che si verifica col diverso metodo di accertamento, fra ciò che pagherebbe di imposta il proprietario-conduttore e ciò che invece deve pagare l'affittuario, ne deriva uno sbalzo che è veramente impressionante.

Esempio: lasciamo stare, per farla breve, le variazioni che si sono prodotte nell'armentizia, e consideriamo soltanto quelle che si riferiscono ai terreni coltivati:

a) Nel comune di Piacenza il seminativo di prima classe ha la tariffa di reddito agrario di lire 360 per ettaro, che, moltiplicata per 12, diventa di lire 4.320. Il proprietario-conduttore pagherebbe l'imposta del 10 per cento su quella base imponibile, e quindi lire 432 all'anno per ettaro. Se invece trattasi di un affittuario, per lo stesso ettaro di terreno l'Ufficio delle imposte presume un canone di affitto pari a 50.828 lire all'anno. Su questo canone applica un coefficiente di riduzione del 45 per cento, di modo che l'imponibile risulta di lire 22.872. Poiché l'aliquota di ricchezza mobile di categoria B è

del 18 per cento, l'imposta sarà di lire 4.116 all'anno per ettaro. Dunque il rapporto fra l'imposta che pagherebbe il proprietario conduttore sul reddito agrario (432) e quella che paga l'affittuario sul reddito di ricchezza mobile (4.116) è da 1 a 9,5 volte tanto.

b) Nel comune di Lugo (Ravenna) il seminativo di prima classe ha la tariffa di reddito agrario di lire 290 per ettaro che, moltiplicata per 12, diventa di lire 3.480. Il proprietario conduttore pagherebbe l'imposta del 10 per cento su questa base imponibile e quindi lire 348 all'anno per ettaro. Se invece si tratta di un affittuario, per lo stesso ettaro di terreno, l'Ufficio delle imposte presume un canone di affitto pari a lire 25.000 per ettaro. Su questo canone applica un coefficiente di riduzione del 60 per cento di modo che l'imponibile risulta di lire 15.000. L'imposta di ricchezza mobile sarebbe di lire 2.700 all'anno per ettaro. Il rapporto fra l'imposta che pagherebbe il proprietario conduttore sul reddito agrario (348) e quella che paga l'affittuario sul reddito di ricchezza mobile (2.700) è da 1 ad 8 volte tanto.

c) In quest'ultimo caso ho fatto una indagine che non è più unitaria, ma interessa una azienda nel suo complesso. Nel comune di Vercelli un tenimento della superficie totale di 125 giornate piemontesi (pari ad ettari 47,63) se fosse condotto dal proprietario, questi pagherebbe sul reddito agrario aggiornato di lire 177.276, una imposta di lire 17.727 all'anno. Siccome questa tenuta è affittata, l'Ufficio delle imposte ha concordato con l'imprenditore una imposta erariale di ricchezza mobile pari a lire 160.000 all'anno. Il rapporto fra l'imposta che pagherebbe il proprietario (17.727) e quella che invece paga l'affittuario (160.000), è da 1 a 9 volte tanto.

Ed ora, dopo questi clamorosi esempi, attenti in diverse località della Padania, vediamo un po' di ragionare in merito. A prescindere, per un istante, dal diverso trattamento che viene usato alla proprietà conduttrice da un lato ed alla affittanza imprenditrice dall'altro, partendo da un punto di vista meramente teorico, ci sarebbe già molto e molto da discutere sul carattere industriale che si vuole attribuire alla attività agricola in genere, specialmente se trattasi di aziende di piccola e media ampiezza, soltanto perchè si tratta di un reddito misto di

capitale e di lavoro. L'agricoltura incontra insormontabili ostacoli e vicissitudini di ordine naturale, ha particolari leggi immanenti nelle fasi di produzione e di scambio, nonchè uno svolgimento di attività concreta ed un coefficiente di dinamismo che, nel loro complesso, non hanno niente in comune con ciò che avviene nel campo dell'industria vera e propria. Il territorio coltivabile è un bene strumentale di superficie limitata e che non è riproducibile, risulta assai organicamente disforme da luogo a luogo, ed inoltre, l'agricoltura è soggetta alla legge inesorabile della produttività decrescente. L'aumento continuo dei consumi della società civile dipende ben poco dall'incremento della produzione agricola, ma piuttosto dalla creazione e dallo sviluppo delle industrie manifattrici. Aggiungasi che l'agricoltura, allo stato attuale delle cose, è lentissima ad evolversi, è nulla o deficiente nella rilevazione contabile e statistica, infeudata da luogo a luogo ad usi, costumi e tradizioni arcaiche, sottomessa alle paurose alternative del clima e delle vicende del mercato, ed, infine, agli effetti fiscali che in questo caso ci interessano, essa presenta enormi difficoltà per l'accertamento specifico dei suoi profitti e delle sue perdite. Non per nulla a tale scopo è stato istituito il Catasto.

Ora, nell'ambito della questione fondamentale che ci occupa, il fatto che si adottino due pesi e due misure a seconda se trattasi dell'affittanza in luogo della proprietà conduttrice, non trova assolutamente nemmeno l'ombra di una qualsiasi giustificazione e pertanto si tratta di un sistema di procedere che è illogico e — scusatemi — anche manifestamente iniquo. Insomma, se nel fondo invece della proprietà che come generalmente avviene, si è sottratta volontariamente e comodamente al peso ed ai rischi della gestione agricola, subentra l'imprenditore, non si verifica affatto un mutamento qualsiasi in quella che è la natura dei due redditi: essi prima e dopo questo trapasso rimangono del tutto immutati. L'affittuario caricato di un canone generalmente esoso non può di certo far miracoli nei confronti di quello che farebbe il proprietario, tanto più che la sua posizione è precaria e gli eventuali miglioramenti che egli avesse in animo di introdurre nel fondo non gli verranno rimborsati alla scadenza del contratto. E poi non è nemmeno vero che l'im-

prenditore affittuario abbia la suprema direzione dell'azienda e possa disporre a suo talento del modo migliore col quale il fondo debba essere gestito. Si tratta in questo caso di una costruzione teorica che non trova nessuna conferma nella realtà storica. Il proprietario, anche se ritiene comodo ed opportuno appartarsi per diventare un parassita qualsiasi, è sempre colui che in ultima analisi conserva la suprema direzione dell'azienda e, quello che è peggio, la conserva scaricando gli oneri ed i rischi della stessa sulle spalle dell'affittuario. Per convincersi di questa verità basta esaminare attentamente la teoria delle norme vessatorie e capestro di cui sono ripieni i contratti di affitto in vigore, ad esempio, nella Valle Padana ed anche altrove. Nell'esclusivo interesse del proprietario tutto è previsto e regolato persino nei più minuti particolari circa le colture, le concimazioni, le rotazioni, le scorte, le prestazioni, le *corvées*, le riconsegne, la manutenzione e la conservazione delle strade, cavi, fossi, ripe, e così via.

Gli è che purtroppo la terra è poca, mentre i contadini e gli affittuari sono numerosissimi; perciò se essi vogliono vivere lavorando, naturalmente facendo il loro mestiere, debbono piegare il groppone sotto le forche caudine della proprietà. È così... finchè dura, come diceva la saggia e austera madre di Napoleone I.

Dunque se non muta affatto l'entità dei due redditi per quale motivo deve sussistere un trattamento benevolo se si tratta del proprietario ed una forte pressione fiscale se invece si tratta dell'affittuario? Persino nel caso in cui si voglia ammettere che, oltre al reddito agrario puro e semplice, esista un reddito, chiamiamolo così, di contingenza, cosa che oggi non può verificarsi assolutamente, o una rendita nel senso ricardiano, siccome il suddetto reddito e la suddetta rendita verrebbero realizzati anche nel caso in cui sia il proprietario a condurre il fondo, è ovvio che non avvengono mutamenti di sorta, vale a dire che, siano uno o due i gettiti dell'imposta, gli elementi costitutivi della medesima non cambierebbero affatto. Ora, è evidente che col procedimento che viene oggi adottato nei confronti degli affittuari, si commettono due ordini di errori: il primo con lo ammettere implicitamente che sussista un uniforme e determinato rapporto di proporziona-

lità tra i canoni di affitto ed il reddito agrario reale; il secondo con l'ammettere che i canoni di affitto siano perequati, sia in senso assoluto come in senso relativo. In momenti di euforia gli affittuari, facendosi, purtroppo, una spietata concorrenza tra di loro, si sono assoggettati a contratti capestro ed a lunga scadenza, con fitti elevatissimi, ma ora che i prezzi dei prodotti nei settori più importanti sono diminuiti e in alcuni casi sono, addirittura, caduti al disotto dei costi, la loro situazione si è fatta alquanto precaria ed essi non sono più assolutamente in grado di far fronte agli impegni che hanno assunto in quei tempi, e perciò litigano con la proprietà o ricorrono alle Commissioni per l'equo affitto, o, senz'altro, come è già successo in parecchi casi, piantano addirittura in asso l'azienda e chi si è visto si è visto.

Sta di fatto che a questa situazione di crisi che è in atto nel campo agricolo, viene a sommarsi anche la pressione tributaria erariale e quella degli Enti locali con la sua non trascurabile incidenza. Tanto è vero che, se sono bene informato, al Ministero delle finanze sono giunte da più parti numerose e reiterate proteste contro questo gravoso fardello fiscale, ed il Ministero, bontà sua, ha invitato ripetutamente gli Uffici periferici perchè procedano con cautela ed equità, ma è anche vero — ed il fatto che queste sollecitazioni da parte del Ministero siano state ripetute non una volta soltanto lo conferma — che gli Uffici talvolta dimostrano un accanimento quasi rabbioso, specie nei confronti dei piccoli contribuenti che, senza dubbio, sono i più deboli, i più esposti ed i più tartassati. Ho parlato con molti affittuari piccoli e medi: essi preferirebbero spianare una collina piuttosto che recarsi a discutere dinanzi all'agente delle imposte.

Tutto questo insieme di errori, di sperequazioni e di ingiustizie di carattere fiscale, costituisce un male ed un peso che concorrono ad aggravare sempre più una situazione che, per un complesso di cause intrinseche ed estrinseche, si è fatto, col tempo, veramente allarmante, e che minaccia continuamente di precipitare in un baratro. E perciò noi riteniamo che la inconcepibile disparità di trattamento fiscale che si è insinuata nel nostro diritto positivo e che con gli anni si è venuta sempre più sviluppando in un modo impressionante, disparità di trattamento che per un determinato periodo

di prezzi crescenti gli affittuari, pur protestando, hanno sopportata, ora che la congiuntura si è capovolta, deve finalmente cessare di esistere. L'impresa agraria va considerata non in modo così manifestamente disforme nei due casi, ma in modo identico, e cioè in un senso oggettivo e conseguente. Se il proprietario che paga sempre l'imposta fondiaria sul reddito dominicale, sia che affitti o non affitti il terreno, e quando è anche conduttore del fondo, oltre la prima imposta, paga quella sul reddito agrario, non sussiste proprio nessun motivo plausibile che l'affittuario, per il semplice fatto che ha preso il suo posto nella gestione debba pagare una imposta che sia di otto o nove o dieci volte e anche più di quella che pagherebbe il proprietario, quando è presente anche in veste di conduttore del fondo. È una cosa così assurda che non par vero che possa accadere nella realtà.

I redditi che si producono nell'azienda, e che soltanto il Catasto è in grado di accertare analiticamente, debbono essere valutati nella loro realtà e colpiti nella stessa misura, indipendentemente dai rapporti giuridici che possono intercorrere fra i vari soggetti dell'impresa stessa. Se si ritiene che in merito alla valutazione del suddetto reddito di presunto carattere industriale, che ha luogo nell'ambito della gestione agricola, il Catasto sia lento ad adeguarvisi con una certa elasticità, ciò significa semplicemente che bisogna fare in modo che questo valido organismo tecnico di prim'ordine tanto per l'accertamento del reddito dominicale, quanto per l'accertamento di quello agrario, sia messo in condizione, come strumento operante di indagine, di poter registrare con una certa sensibilità le mutate e durevoli situazioni di fatto che di tanto in tanto si possono produrre. Questa, se non altro, sarebbe la linea che si dovrebbe seguire. Invece, partendo da un evidente errore originario di impostazione, si continua impertentiti a perseguire una via ben diversa, di carattere empirico, insidiosa, vessatoria e deprimente la quale ha finito per sovrapporsi del tutto a quella di carattere obiettivo, razionale e meccanico, che rappresenta la peculiare caratteristica del sistema catastale, ed ha finito col condurre a quei bei risultati di cui ho fatto cenno poc'anzi.

Concludendo, per questo complesso di motivi, razionali, logici, di equità e di giustizia, noi chiediamo che, a decorrere dal 1° gennaio 1951,

il reddito degli affittuari dei terreni, attualmente tassati nelle categorie dell'imposta di ricchezza mobile, venga assimilato ai redditi agrari e sottoposto perciò alla relativa imposta, ed ancora, riferendoci agli argomenti svolti ieri nei confronti della piccola proprietà diretta coltivatrice, che gli affittuari coltivatori diretti dei terreni il cui reddito dominicale non raggiunga il limite di 5.000 lire, riferentesi alla tariffa del 1937-39, siano esonerati dall'imposta fondiaria e dalle relative sovrainposte comunali e provinciali.

Mi direte che in questo caso c'è la franchigia delle 240.000 lire di reddito imponibile, ma noi non siamo tanto ingenui da ritenere che gli Uffici fiscali siano disposti ad ammetterla con tanta facilità. Gli imponibili verranno quanto prima sottoposti a revisione e moltiplicati e perciò non sarà cosa semplice e frequente che i piccoli affittuari possano sfuggire all'imposta. Ciò che noi proponiamo è invece un fatto automatico e sicuro.

Oggi, per dimostrare in concreto la vostra tenerezza e sollecitudine verso i piccoli proprietari coltivatori diretti, tenerezza e sollecitudine delle quali vi siete fatta una leva potente in periodo elettorale, avete creduto bene di respingere il nostro emendamento. Procurate almeno di accoglierlo nei confronti degli affittuari piccoli coltivatori diretti, i quali sopportano il sottoposto perciò alla relativa imposta, ed annesso del canone di affitto che debbono alla proprietà, canone che costituisce indubbiamente una spesa che raggiunge il 20, il 30 ed, in alcuni casi, anche il 40 per cento del valore della produzione lorda vendibile del fondo.

PRESIDENTE. Dai senatori Bosco, Varriale, Ciasca, Lavia, De Gasperis e Fusco, è stato testè presentato il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 14-*quater*, articolo 14-*quinquies*: « A decorrere dal 1° gennaio 1951, il reddito degli affittuari coltivatori diretti, attualmente tassati nella categoria C-1 dell'imposta di ricchezza mobile, è soggetto all'imposta sul reddito agrario, qualora questa, sul complesso dei terreni coltivati, non superi le lire 600 annue, secondo le valutazioni in atto alla predetta data ».

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Signor Presidente, preferirei che questo emendamento fosse discusso successiva-

mente, perchè esso è completamente diverso da quello del collega Ruggeri, che propone il passaggio *in toto* di tutti gli affittuari sotto la tassazione col reddito agrario. Io invece limiterei l'assimilazione esclusivamente ai piccoli coltivatori diretti.

PRESIDENTE. Discuteremo allora solo il primo comma. Ha facoltà di parlare il senatore Zoli, relatore di maggioranza, per esprimere il parere della Commissione.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Risponderò alle argomentazioni del senatore Cerruti in pochissime parole: credo che non impiegherò più di qualche minuto.

Bisogna ricordare che l'affittuario è un imprenditore; poichè tutti gli imprenditori sono tassati in categoria B, per redditi temporanei misti di capitale e lavoro, non vi è nessunissima ragione di fare un trattamento diverso a « questi poveri affittuari ». Del resto quali siano le condizioni di molti di questi affittuari, specialmente lombardi ed emiliani, lo sanno numerose persone... (*Interruzione del senatore Cerruti*). Onorevole Cerruti, lei proponga di cambiare per i proprietari. A prescindere dal fatto che i proprietari subiscono una tassazione costante, mentre quella degli affittuari è in relazione a situazioni particolari accertate, proprio gli esempi che ella ha fatto, mi scusi, onorevole Cerruti, del povero affittuario che « ci rimette » sono quelli che servono a confutare la sua tesi. Sarebbe infatti ingiusto che nell'annata in cui l'affittuario « ci rimette », pagasse il reddito agrario. Quindi, in questo momento, se esatte sono le sue affermazioni, ella mostrerebbe la sua tenerezza gravando su questi affittuari.

L'argomento fondamentale, però, è il fatto che essi sono imprenditori al pari dell'imprenditore commerciale o industriale. Quindi tassabili sotto la categoria B.

Secondo punto. A me pare che, dopo la votazione di ieri sera, esista una preclusione, se pur non giuridica, almeno morale per questo emendamento. Noi abbiamo voluto esentare i coltivatori diretti dai redditi dominicali...

CERRUTI. I piccoli.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. ... e non c'è nessunissima ragione che ora consentiamo una esenzione agli affittuari coltivatori diretti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vanoni, Ministro delle finanze, per esprimere il parere del Governo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Dichiaro di essere d'accordo con il senatore Cerruti su parecchie cose che egli ha detto. Per esempio sul fatto che è assolutamente assurdo che si tassino queste imprese agrarie, facendo riferimento all'affitto, immaginando che vi sia un costante rapporto di proporzionalità fra redditi e affitti. Noi abbiamo presentato questo disegno di legge proprio per togliere dal nostro ordinamento il sistema automatico di accertamento che, nel caso del reddito agrario, si risolve appunto nel prendere come base l'affitto, e nel caso dell'impresa industriale si risolve nel prendere come base il numero di macchine o di operai, e adottare invece quel famoso accertamento analitico di contestazione di poste, di reddito lordo e di spese che poi danno come residuo il reddito netto. Quindi su questo punto siamo perfettamente d'accordo.

Adesso facciamo un passo avanti. Qui siamo nei redditi di categoria B e C/1 di ricchezza mobile cui si applicano quelle regole che abbiamo detto. Un altro punto sul quale sono quasi d'accordo con l'onorevole Cerruti è là dove dice che oggi non c'è più nessuna giustificazione per conservare una differenza di posizione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, e del dovere tributario tra proprietari coltivatori diretti e imprese che conducono fondi in affitto. Io sono d'accordo anche su questo punto. Però bisogna che cominciamo a fare una rettifica di natura storica a quanto è stato detto perchè, come in tutte le cose, noi siamo i figli delle posizioni che abbiamo ereditato. Cerchiamo di migliorarle, di correggerle, di adeguarle alla nostra situazione, ma bisogna che ci rendiamo conto delle posizioni che abbiamo ereditato. Ora, non è esatto quello che l'onorevole Cerruti ha detto, che con il regio decreto 4 gennaio 1923 si sia introdotta una differenziazione di tassazione tra i redditi degli affittuari e i redditi dei proprietari. Questa c'era già prima, c'era già con le leggi iniziali e dell'imposta fondiaria, perchè i nostri nonni avevano ritenuto importante nel nostro Paese combattere quel fenomeno dell'assenteismo dei proprietari dalla terra, accordando ai proprietari coltivatori dei propri fondi l'esenzione dall'im-

posta sui redditi agrari. Con le leggi fondamentali della nostra finanza, emanate nel primo decennio dopo l'unificazione del regno, si era appunto stabilito questo, che l'affittuario fosse considerato una impresa assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile e che il proprietario coltivatore dei propri fondi invece pagasse soltanto l'imposta sul reddito dominicale e non sul reddito dell'impresa agraria. Nel 1923 è stato posto un primo rimedio a questa situazione, introducendo un'imposta di ricchezza mobile sui redditi agrari con una aliquota speciale, quindi configurata inizialmente come particolare categoria della ricchezza mobile sui redditi dei proprietari coltivatori dei propri fondi.

Ella ha detto, onorevole Cerruti, che è stata colpa del fascismo. Ora io non sono qui per difendere o per offendere, ma la storia ci insegna che il fascismo ha introdotto questa differenziazione. Questo è stato almeno un merito del fascismo, di avere iniziato a combattere una situazione che non rispondeva più nè all'opportunità storica, nè alla convenienza economica di quell'epoca, perchè ormai il coltivatore, come io penso e come credo pensate anche voi, sia proprietario o no, se ha un reddito deve pagare una determinata imposta. L'errore del 1924, che si perpetua poi nella legge del 1939, fu di non andare fino in fondo, e di accettare il criterio di un accertamento quasi automatico del reddito dei proprietari coltivatori dei propri fondi basandosi inizialmente su indici di reddito riferiti alla natura del fondo coltivato, al numero delle bestie o altro indice esteriore. Indici desunti da istruzioni che venivano emanate dal Ministero. È nel 1939, con l'introduzione di un vero e proprio catasto, che si inizia l'accertamento catastale del reddito agrario. E qui, onorevole Cerruti, non la posso più seguire e voglio dire che sono un po' sorpreso che proprio dalla sua parte non sia venuta una parola di richiamo ad un fatto abbastanza sorprendente, quale è il pensiero che sta a fondamento della rilevazione catastale del reddito agrario del 1939, poichè il catasto del nostro reddito agrario parte dal concetto che non solo non si deve tassare il lavoro manuale (e questo può essere logico, perchè è una spesa dell'impresa e come tale va a reddito lordo) ma arriva anche a supporre che



non ci sia profitto dell'imprenditore e il nostro catasto manda esente dal pagamento delle imposte il profitto dell'imprenditore agrario. Onorevole Cerruti, tutte le volte voi ci accusate di difendere i profittatori, e proprio qui noi abbiamo un caso nel quale la legge esenta legalmente, obiettivamente il profitto dell'imprenditore, del dirigente di queste imprese (salvo un salario immaginario per l'opera meramente direttiva). Il ragionamento non era totalmente arbitrario. (*Interruzione del senatore Cerruti. Commenti.*)

Onorevole Cerruti, abbia pazienza; io cerco di essere obiettivo, cerco di chiarire le cose.

Il ragionamento era logico in questo senso. In tempo di una certa stabilità economica, di una congiuntura relativamente stabile, si può anche ipotizzare che nelle vicende degli anni ci sia una compensazione fra anni di profitto positivo e anni di profitto negativo. Però, qui comincia a sorgere un dubbio: perchè applichiamo questo criterio alle imprese agricole e non a quelle industriali, commerciali? Noi abbiamo una legge di ricchezza mobile estremamente rigida su questo punto: le perdite di un esercizio non possono essere portate in compensazione con gli utili di un altro esercizio. Quindi abbiamo già un altro criterio che ha la sua rilevanza in un unico settore. Ma la cosa è diventata, secondo la mia valutazione, ancora più stridente dopo che noi assistiamo ormai da 12 anni, continuamente, in misura maggiore o minore ma certamente continua, ad una congiuntura continuamente positiva per queste imprese. Quelle cifre che ella ha citato, onorevole Cerruti, che io non posso evidentemente contestare salvo verifica delle proporzioni, ma che debbo ritenere sufficientemente esatte, ci danno proprio una conferma, di che cosa? Che in questo settore la tassazione si è adeguata al coefficiente di svalutazione monetaria molto meno di quanto si è adeguata in un altro settore dove pure è stata abbastanza lenta la tassazione a seguire la svalutazione monetaria, quale è il settore della ricchezza mobile. Infatti noi abbiamo in questo momento come reddito agrario i redditi riferiti al triennio 1937-39, moltiplicati per 12. Senatore Cerruti, ella vive in una provincia agricola da cui le sono venute nei primi mesi di questa primavera elevatissime proteste per un certo rialzo dei prezzi dell'agricoltura. Ma certamente il coefficiente dei prezzi — e intendo dire

il coefficiente dei ricavi in agricoltura — non è misurato col coefficiente 12 rispetto al 1937-1939. Allora ecco che il divario che ella ha rappresentato oggi è una testimonianza precisa del fatto che in questo settore, come del resto nel settore dei redditi dominicali, l'adeguamento è stato molto inferiore all'effettivo andamento dei prezzi e all'effettivo andamento dei redditi. Volendo essere logici, cosa ne dovremmo dedurre? Dovremmo dedurre di allineare tutti i redditi e di portare anche questi redditi che oggi stanno in redditi agrari entro la ricchezza mobile. Io non vedo che sia logica, dal punto di vista fiscale, questa procedura. C'è chi paga pressappoco quello che deve pagare, fatto confronto con le altre imprese commerciali e industriali che pure sono soggette alla ricchezza mobile, e non vedo come sia possibile immaginare che queste imprese siano degradate in una situazione in cui si ritiene che profitto non c'è. Come resisteremo domani alle richieste dell'industriale o del commerciante che ci chiede un analogo trattamento? E come resisterebbe il Ministro delle finanze alle pressioni che vengono dalla vostra parte, come da tutte le parti del Senato, perchè anche nel nostro Paese l'imposizione diretta abbia una sua funzione e si presenti con un gettito proporzionato all'andamento generale del reddito del nostro Paese? Io avrei capito che mi aveste fatto la proposta inversa, di prendere cioè questi redditi e portarli alla ricchezza mobile, sia pure con le attenuazioni che sono state introdotte nel 1946 — ministro Scoccimarro — per cui le piccole affittanze non sono più tassate in categoria B, bensì in categoria C/1. Ma una proposta di degradare le imprese agricole di una certa consistenza, come abbiamo continuamente sotto gli occhi ella ed io, senatore Cerruti, quando pensiamo alle nostre provincie lombarde e piemontesi, di degradarle verso una situazione di tassazione in cui si immagina che non c'è profitto, mi si consenta dire che mi lascia sorpreso, tanto più che viene dai vostri banchi.

Ma perchè in questo disegno di legge che il Governo ha portato oggi al vostro esame non si è toccato questo argomento? Dirò che, in parte, in questa discussione io sono vittima di una serie di opportunità pratiche e di difficoltà che hanno ritardato fino ad oggi questo disegno di legge, che doveva essere il primo di una serie

di provvedimenti di organizzazione della nostra finanza.

E la lentezza o la difficoltà nel muoversi di questo disegno di legge certo scoraggia la presentazione di altri disegni di legge impegnativi come questo o più di questo; però l'ordine di idee in cui io mi muovo a questo riguardo è di considerare proprio quello che ella, senatore Cerruti, ci ha proposto. Si è detto: perchè non cercate di vedere se non esiste la possibilità di rendere il catasto più flessibile in modo che tenga conto rapidamente del modificarsi della congiuntura? Ed è proprio questo che sto facendo da diverso tempo, e che sto studiando o facendo studiare dai miei tecnici in maniera da tenere conto, da un lato, del vantaggio indiscutibile che il sistema di accertamento catastale offre, che è quello di una rapida ed obiettiva determinazione del reddito e, dall'altra, dell'elemento di variazione congiunturale che è pure un elemento che non si può non tenere in massimo conto in tempi come questi, dove la congiuntura è molto rapida nel modificarsi. È appunto per questa ragione che tutto il settore dei redditi connessi con l'agricoltura, in cui giuoca una parte importante questo reddito agrario accertato con metodi catastali, non è stato toccato dal provvedimento che noi esaminiamo.

Però il provvedimento che abbiamo all'esame prevede anche per questi redditi una situazione di favore come per tutti gli altri redditi, perchè vorrei una volta per sempre, come prefazione anche alle discussioni che faremo sui prossimi articoli, chiarire un concetto che a me pare essenziale se noi vogliamo costruire un sistema tributario accettabile e logico. Ed il concetto è questo: che in una tassazione diretta, soprattutto in una tassazione che vuole essere personale e progressiva, anzitutto bisogna guardare all'ammontare del reddito e non alla natura o alla fonte da cui deriva il reddito. Possiamo fare queste differenziazioni che riguardano la natura e la fonte da cui deriva il reddito esclusivamente in sere reale, fondandoci su pochi elementi descrittivi ben chiari e non facilmente discutibili, come era tradizionale differenziazione quella tra redditi di puro lavoro e redditi di capitale. Ma se noi scendiamo a fare delle sottodifferenziazioni fra un determinato tipo di reddito di capitale ed un altro

tipo di reddito di capitale, e tra un determinato tipo di reddito di lavoro ed un altro tipo di reddito di lavoro, verremo a trovarci in una situazione difficilmente difendibile in un Paese ad ordinamento democratico e a suffragio universale. Bisogna rendersi conto delle difficoltà di mantenere determinati equilibri politici e sociali, di fronte al fatto del tributo, se cominciamo ad ammettere che una categoria, perchè è più forte politicamente, può ottenere a proprio favore una discriminazione che un'altra categoria meno forte non riesce ad ottenere in proprio favore. Ed allora vorrei richiamare all'attenzione del Senato il fatto che il disegno di legge che esaminiamo oggi viene incontro in modo importante a redditi che, fino ad oggi, non conoscevano la esenzione per il minimo imponibile.

Ella sa che 5 mila lire di reddito dominicale riferite al 1937-39 corrispondono in media ad un podere di 25 ettari sulla base della redditività media italiana; se lei mi prende i suoi poderi di intensa coltivazione irrigua, saranno anche sette ettari, ma nella media del nostro territorio nazionale ella sa quale è il reddito agrario di tutta la superficie agraria italiana di 30 milioni di ettari coltivati? Non arriviamo ai 30 miliardi di lire. Quindi ella si renda conto di quella che è, nella media, la nostra situazione a questo riguardo. Con questo disegno di legge noi che cosa realizziamo? Che per i piccoli redditi, attraverso la franchigia di 240 mila lire accordata alla tassazione di ricchezza mobile, i piccoli coltivatori, anche se affittuari, vanno automaticamente esenti dal pagamento dell'imposta perchè, sulla base di alcuni rapidi calcoli che ho potuto far fare nelle poche ore che sono passate dalla presentazione dell'emendamento a questa discussione, noi abbiamo potuto accertare che alle 240 mila lire di reddito esente corrisponde in media, sul territorio nazionale, un podere dai 5 ai 6 ettari che non pagherebbe quindi nessuna imposta per il reddito dell'impresa. E i poderi immediatamente superiori pagherebbero un'imposta gradualmente crescente, ma che parte da una cifra abbastanza bassa perchè gioca sempre la deduzione delle 240 mila lire che non sono soggette ad imposta. Credo che il provvedimento che abbiamo presentato sia veramente un provvedimento che tiene conto delle necessità dei piccoli ed anche

dei medi coltivatori, senza essere un provvedimento demagogico e senza coinvolgere in un beneficio, che non è economicamente e politicamente giustificato, imprese che hanno un'attrezzatura economica non inferiore all'attrezzatura economica che hanno imprese industriali e commerciali che restano tuttavia soggette all'imposta di ricchezza mobile. Pertanto confermo di non potere accettare l'emendamento presentato dai senatori Ruggeri, Fortunati e Cerruti e prego il Senato di volerlo respingere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14-*quater*. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(Dopo prova e controprova non è approvato).*

Passiamo ora all'emendamento del senatore Bosco, che ho già letto.

Il senatore Bosco ha facoltà di parlare.

BOSCO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non vi è dubbio che uno dei maggiori paradossi del sistema tributario italiano è quello per cui, a parità di condizioni dei fondi coltivati, il proprietario, che coltiva direttamente il terreno, paghi le imposte in misura inferiore a quella dei tributi gravanti sull'affittuario, ugualmente coltivatore diretto. Ho voluto rendermi conto di questa grave sperequazione che esiste nel sistema tributario italiano ed ho trovato, come ha accennato il Ministro poco fa, che essa risale ai primi anni dell'unità d'Italia. Quando alla Camera dei deputati fu discussa, nel 1862, la legge sulla tassazione dei redditi mobiliari, il Ministro delle finanze del tempo, Quintino Sella, propose di tassare tutti i redditi mobiliari, compresi quelli dell'agricoltura. Di fronte a questa proposta di tassazione universale vi furono forti opposizioni, capeggiate dall'onorevole De Vincenzi, il quale sostenne addirittura la tesi che non esiste un reddito agrario autonomo rispetto a quello dominicale, in quanto nella valutazione catastale del reddito fondiario si tiene conto dei miglioramenti fatti al fondo e delle opere necessarie per farlo produrre; quindi la tassazione di un reddito del fondo distinto da quello fondiario costituirebbe una duplicazione di imposta. Di fronte a questa tesi, che tendeva ad esentare dalla tassazione dei redditi mobiliari tutto il prodotto della

terra, come tale, vi fu la resistenza di un autorevole gruppo, capeggiato da Quintino Sella. Si arrivò infine ad un compromesso, adottando il seguente articolo: « I redditi agrari non vanno soggetti a tassa se non in quanto sono profitti di persone estranee alla proprietà del fondo ». Da tale disposizione deriva la sperequazione che ho segnalato al principio del mio intervento: se il terreno è coltivato direttamente dal proprietario non è dovuta l'imposta di ricchezza mobile; se, invece, il reddito agrario è ricavato da persona diversa dal proprietario, cioè in generale dall'affittuario, si deve pagare l'imposta di ricchezza mobile. Nel 1923 in parte si cercò di diminuire l'assurda sperequazione, istituendo una tenue imposta sul reddito agrario, che colpisce il proprietario coltivatore; ma la sua misura è assai inferiore a quella con cui è colpito l'affittuario coltivatore diretto, mediante l'imposta di ricchezza mobile.

Perchè nel 1862 si escluse dall'esenzione il reddito ricavato dall'affittuario? Non solo per la ragione alla quale ha accennato l'onorevole Ministro, cioè per incoraggiare l'interessamento dei proprietari alla coltivazione diretta della terra, ma anche per ragioni più gravi. Innanzitutto la categoria degli affittuari fu colpita da una presunzione di speculazione e di grossi profitti che è fuori della realtà attuale. Infatti il Ministro Sella giustificò la sua tesi, diretta a tassare i redditi degli affittuari, con queste parole: « Vi sono parti d'Italia dove attualmente questi fittavoli fanno rapidamente delle fortune cospicue. E parecchi in questa Camera sapranno come vi sia tal parte d'Italia in cui una porzione non piccola delle fortune oggidì esistenti si è formata con questa industria agraria ». In sostanza il motivo che giustificò l'esclusione dalla esenzione dei fittavoli fu dovuta al fatto che fu preso come normale un tipo che oggi è eccezionale, cioè il tipo della grande affittanza a carattere speculativo-industriale; oggi domina invece la piccola affittanza.

Altra ragione, per cui prevalse il criterio di esentare esclusivamente i proprietari coltivatori, risulta da quanto scrive l'Einaudi, nel suo magnifico libro: *La terra e l'imposta*, pubblicato nel 1942, quando, elencando i motivi per cui fu escluso dalla tassazione il proprietario

e incluso l'affittuario, aggiunge: « Finalmente non giovava andare contro alla classe dei proprietari fondiari, potentemente rappresentati alla Camera elettiva » (di allora). E cita a sostegno una parte della relazione di Antonio Scialoja, in cui è detto: « La maggioranza della Commissione è stata pure indotta in questa sentenza dal riflettere che questo articolo 9 — quello che sancì la tassazione delle sole persone estranee alla proprietà del fondo, mentre in origine la Camera voleva escludere anche questa — fu vinto nell'altra Camera dopo lunga e grave discussione, fatta nell'interesse dei proprietari e in quello dell'agricoltura ».

Ora è evidente che questa sperequazione dovrebbe cessare, e la sede per stroncarla è proprio questa, perchè il disegno di legge in esame si intitola alla perequazione tributaria. L'ingiustizia maggiore si verifica a carico del piccolo affittuario: mi fermo alla categoria dei piccoli, perchè fra questi e gli affittuari di grandi estensioni di terreni vi è una differenza non soltanto quantitativa. Il grande affittuario esercita realmente una impresa di carattere industriale, e quindi è giusto che si assoggetti alla ricchezza mobile e alle altre imposte sui redditi mobiliari. Se invece si tratta di piccolo coltivatore è evidente che prevale in modo assoluto l'elemento lavoro.

Se ciò è esatto, ne consegue che vi è anche un'altra sperequazione, cioè quella fra il lavoratore agricolo e il lavoratore industriale il quale è tassato in C/2 ed ha un'esenzione fino a 600.000 lire di reddito. In fondo in questo episodio della maggiore tassazione degli affittuari coltivatori diretti si riflette la classica lotta fra città e campagna. In questa lotta le forze della città, più agguerrite, hanno ottenuto benefici e esenzioni, mentre i piccoli affittuari sono rimasti soccombenti ed ancora attendono di raggiungere quella perequazione fiscale che è nei voti di tutti.

Quali sono i vantaggi di questa mia proposta, che tende ad assimilare i piccoli affittuari ai proprietari coltivatori? L'onorevole Ministro ha detto, a proposito dell'emendamento del collega Ruggeri, che il testo della Commissione già prevede una esenzione fino a 240 mila lire di reddito. Però attiro l'attenzione del Senato su questa circostanza, che è sommamente importante nell'interesse delle

classi agricole dei piccoli coltivatori, nonché nell'interesse degli uffici tributari, eliminare i rapporti ed i carteggi che saranno necessari fra contadini e uffici per raggiungere la finalità dell'esenzione. Nè mi si dica che l'esenzione è già automatica per i piccoli fittuari perchè in realtà si fanno accertamenti anche a carico dei più modesti. D'altronde, è vero che il disegno di legge attuale prevede una franchigia per i redditi inferiori alle 240.000 lire, ma non è azzardato supporre che, entrando in vigore la norma che eleva il minimo tassabile a 240.000 lire, gli uffici tributari potrebbero essere indotti ad aumentare l'accertamento per diminuire le conseguenze pratiche della franchigia. Comunque se è sincero — e non ne dubito — il proposito di non tassare i piccoli affittuari, la mia proposta è egualmente pratica perchè tende ad eliminare la perdita di giornate lavorative, e gli ingorghi burocratici. Infatti, se il contadino deve andare dalla sua modesta casa di campagna alla sede dell'ufficio distrettuale delle imposte, evidentemente perderà una giornata di lavoro, farà spese e lunghe anticamere, avrà preoccupazioni morali e materiali dalle quali bisogna esimerlo anche nell'interesse del buon andamento dell'agricoltura.

Inoltre, adottando il mio emendamento, che tende a tassare con una modica imposta l'affittuario in modo automatico e non soggetto a contestazioni, si potrà rendere più facile l'accoglimento di un altro mio emendamento, quello che tende a esentare il piccolissimo coltivatore diretto dall'obbligo di fare la dichiarazione, che sarebbe un altro adempimento grave per il piccolo coltivatore. Infatti, per quanto potranno essere ridotte le domande che si chiedono al contribuente, tuttavia, per l'articolo 2 del disegno di legge, il dichiarante dovrà denunciare il reddito lordo ricavato dal fondo, le spese detraibili e poi il ricavo netto. Quindi colui che è soggetto alla dichiarazione dovrà tenere una esatta contabilità delle entrate e delle uscite. Se ciò è pensabile per le aziende di una certa ampiezza, non lo è assolutamente per i piccoli coltivatori diretti, che non saranno in grado di presentare i conti a fine d'anno al fisco con quella lealtà tributaria che questa legge pretende dal contribuente. Quindi per questa categoria di colti-

vatori l'unico criterio possibile di tassazione è quello automatico del reddito agrario. Rendendo automatica l'imposta si potrà anche esentare il soggetto dalla dichiarazione, così come si è fatto per i salariati dell'industria che sono esenti dalla dichiarazione per redditi fino a 600.000 lire. Bisogna mettere nella stessa condizione di accertamento automatico anche il piccolo coltivatore diretto per dargli il vantaggio accordato a tutti i lavoratori di ottenere l'esenzione dalla dichiarazione. Non credo che la mia proposta importi una perdita per il fisco perchè il Ministro ha già ricordato che, secondo il suo stesso progetto, i redditi fino a 240.000 lire sono esentati dall'imposta. Però il progetto ministeriale non esenta il contadino nè dalle defatiganti procedure di accertamento, nè dall'obbligo della dichiarazione annuale.

Io dico invece: fate pagare magari anche 1000 lire all'anno a questi piccoli coltivatori, ma liberateli dai rapporti con l'ufficio delle imposte e dall'obbligo della contabilità, richiesta per la dichiarazione annuale.

Confido che il Senato, in questo fervore di attività che si sviluppa sempre più a favore dell'agricoltura, soprattutto mediante la riforma agraria, pensi anche alla categoria dei piccoli affittuari.

È altamente meritoria la politica che seguiamo con le leggi agrarie di ridurre le grandi proprietà terriere per dare terra ai contadini, per formare dei piccoli proprietari coltivatori diretti; ma dobbiamo anche ricordarci che le grandi proprietà agrarie in Italia non sono tante da poter soddisfare le richieste di tutti i contadini presenti e futuri. Quindi accanto a questi piccoli proprietari, che le nostre leggi di riforma agraria vanno creando, resterà la categoria dei piccoli affittuari che devono essere protetti, difesi, sostenuti nelle loro giuste richieste. Bisogna che il Parlamento si eriga a difensore di questi piccoli coltivatori e ne migliori la condizione. In questa legge possiamo loro togliere un fastidio e una preoccupazione. Esentiamoli perciò sia dagli accertamenti fiscali, sia dall'obbligo della dichiarazione annuale che dovrebbero fare in base a questo disegno di legge (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Zoli, per esprimere il parere della Commissione.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria all'accoglimento dell'emendamento del senatore Bosco. Anche per la categoria degli affittuari vigerà il principio sancito all'articolo 15 per cui « dal 1° gennaio 1951, i redditi di categoria B e C/1 accertati al nome di persone fisiche sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile per la parte eccedente nell'anno l'importo netto di lire 240 mila ».

Quindi vi è una esenzione fino al reddito di lire 240 mila, e siccome si tratta di una legge per la perequazione tributaria, è molto più opportuno aderire alla realtà che non ad un criterio puramente meccanico, come quello che propone il senatore Bosco, che può benissimo non rispondere alla realtà, poichè non siamo affatto certi, anzi siamo certi dell'opposto, che allo stesso reddito agrario corrisponda lo stesso reddito effettivo.

BOSCO. 600 lire!

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Mi consenta, senatore Bosco; ci possono essere dei luoghi in cui il catasto sia stato fatto in un certo tempo, ed altri luoghi in cui sia stato fatto in altro tempo. Vi possono essere dei fondi a basso rendimento vicino a dei fondi in cui siano stati introdotti dei miglioramenti, per cui se noi introduciamo un sistema automatico creiamo una sperequazione; invece col criterio delle 240 mila lire uguale per tutti, che rappresenta già una notevole esenzione, facciamo lo stesso trattamento a tutti indistintamente, basandoci su un dato di fatto attuale, reale e certo, invece che su un dato di fatto che non corrisponde più con sicurezza a quello che può essere l'effettivo reddito dell'affittuario.

Per queste ragioni la Commissione è contraria all'emendamento proposto dal senatore Bosco.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vanoni, Ministro delle finanze, per esprimere il parere del Governo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Per darmi il carico della proposta che il senatore Bosco mi aveva annunciata fin da ieri, io ho cercato di rendermi conto della situazione dei piccoli affittuari a seconda che si accetti la proposta, o si mantenga il sistema attuale della legge. A caso ho fatto prendere dagli uffici la posizione di un fondo che fosse presso a poco di

5 o 6 ettari, che è il caso marginale, di equilibrio del piccolo affittuario. Mi hanno portato questa azienda della provincia di Chieti, di cui mi permetterete di sottacere il nome, che misura 5,61 ettari di terreno diverso, in collina, in parte seminativo, e con 3.000 viti, una azienda con un bovino, cinque o sei pecore, un bovino di allevo, un maiale, quindi una normale piccola azienda di affitto. Abbiamo rifatto insieme i calcoli dell'imposta, sulla base dei criteri attuali di accertamento, e troviamo che questa azienda sarebbe accertata in ricchezza mobile, categoria C/1, per 242 mila lire. Quindi, con le 240 mila lire di esenzione, considerato il minimo di arrotondamento, l'azienda andrebbe esente. Ma se anche la vogliamo sottoporre al pagamento del 12 per cento su 2.000 lire ci rendiamo conto quanto bassa sia l'imposta che paga. Invece se noi a questa stessa azienda applichiamo il reddito agrario così come risulta dagli elementi catastali, con l'aliquota media, per tutto il nostro territorio nazionale, di imposta sul reddito agrario, di sovrainposta comunale e provinciale e di tutte le contribuzioni su questa imposta che portano nella media circa al 30 per cento, l'azienda pagherebbe 2.063 lire. Lo squilibrio diventa anche più evidente se prendiamo un'azienda di poco superiore a questa, rispetto alla quale il reddito agrario aumenta e l'imposta invece per una certa esclusione aumenta di meno, mentre evidentemente c'è un certo punto, quando si arriva in prossimità delle aziende medie, in cui l'imposta di ricchezza mobile viene ad essere nettamente superiore all'imposta sul reddito agrario. Ma, restando nei limiti di questo emendamento, che in sostanza ha intenzione di venire incontro alle piccole aziende affittuarie, io ho fortemente il dubbio che, da un lato mettiamo in discussione il sistema catastale, perchè — come ho già avuto occasione di dire ieri — introduciamo in un sistema catastale una discriminazione personale, elemento che finora non è mai stato possibile di accogliere in esso; e dall'altro lato ho l'impressione che non facciamo un buon servizio a queste aziende, soprattutto alle piccole aziende, perchè sono proprio quelle che col nostro sistema finiscono per essere esenti dall'imposta.

Vi dirò anche che abbiamo cercato di fare alcuni calcoli per renderci conto di come è que-

sta azienda media. Ed abbiamo constatato questo: i redditi dei piccoli affittuari coltivatori diretti colpiti dalla ricchezza mobile categoria C/1 godono di un abbattimento alla base di lire 240.000. Pertanto i redditi di tale natura di importo non maggiore delle predette lire 240.000 sono esenti da imposizione. Allo scopo di confrontare il predetto importo con i redditi catastali, si può ragionevolmente supporre che il coefficiente medio di incremento per ragioni monetarie tra i redditi 1937-39 (che sono quelli accertati dal catasto) e quelli attuali sia di 60 volte. Alle 240.000 lire di esenzione della ricchezza mobile corrisponde, quindi, il reddito riferito al 1937-39 di circa lire 4.000.

In proposito è da considerare che la produzione vendibile dell'agricoltura, considerata in catasto, poteva ritenersi ripartita all'incirca nelle seguenti percentuali: 40 per cento al lavoro manuale, 8 per cento al reddito agrario, 28 per cento al reddito fondiario e 24 per cento di spese.

Pertanto può ritenersi che le anzidette lire 4.000 (le quali sono composte soltanto di redditi di lavoro e di reddito agrario inteso catastalmente) si ripartiscono in circa lire 670 di reddito agrario e lire 3.300 di reddito di lavoro.

In definitiva può affermarsi, in linea media normale, che alle lire 240.000 che saranno esentate dalla imposizione di ricchezza mobile, categoria C-1, corrispondano lire 670 di reddito agrario catastale riferito al 30 luglio 1939. Considerato inoltre che il reddito agrario catastale per il territorio complessivo dello Stato fu accertato, in sede di revisione estimi, in lire 2 miliardi e mezzo, su circa 30 milioni di ettari risulta una media quindi di circa lire 80 per ettaro.

Considerato, inoltre, che nel caso del piccolo affittuario coltivatore il reddito agrario è sensibilmente superiore alla media, lo si valuta in circa lire 150 per ettaro per modo che le predette lire 670 corrispondono a circa ettari 4 e mezzo. In definitiva sulla scorta delle cifre e delle considerazioni precedenti, può affermarsi che l'esenzione delle lire 240.000 dalla ricchezza mobile corrisponda in linea generale all'esenzione dei piccoli coltivatori che conducono una azienda agraria (di media composizione per quanto riguarda le qualità di coltura

1948-50 - DXVI SEDUTA

DISCUSSIONI

19 OTTOBRE 1950

e la bontà di terreno) di superficie non maggiore di ettari 4 e mezzo.

Concludendo, il passaggio dalla ricchezza mobile, categoria C-1, all'accertamento catastale aggraverebbe le affittanze agrarie fino a 4 ettari e mezzo, avvantaggiando solamente le affittanze agrarie superiori ai 6-7 ettari.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dai senatori Bosco ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Dopo prova e controprova, essendo dubbio il risultato della votazione per alzata e seduta, si procederà alla votazione per divisione. I senatori favorevoli all'emendamento si porranno a destra, quelli contrari a sinistra.

*(Il Senato non approva).*

Suspendo la seduta per qualche minuto.

*(La seduta, sospesa alle ore 17,45, è ripresa alle ore 18,15).*

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame dell'articolo 15 di cui do lettura:

#### Art. 15.

Dal 1° gennaio 1951, i redditi di categoria B e C/1 accertati al nome di persone fisiche sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile per la parte eccedente nell'anno l'importo netto di lire 240.000.

Se il soggetto ha redditi classificati in categorie diverse, la detrazione prevista nel comma precedente è concessa una volta sola, venendo imputata prima ai redditi di categoria C/2, poi a quelli di categoria C/1 e, da ultimo, a quelli di categoria B.

A questo articolo i senatori Ruggeri, Fortunati e Cerruti propongono di sostituire il seguente:

#### Art. 15.

Dal 1° gennaio 1951 i redditi di ricchezza mobile delle seguenti categorie, accertati al nome di persone fisiche, sono soggetti all'imposta per la parte eccedente nell'anno gli importi sottoindicati:

per la categoria B . . . .	lire 240.000
per le categorie C/1 - C/2 . . . .	lire 360.000

Se il soggetto ha redditi classificati in categorie diverse, si fa luogo alla detrazione nella misura prevista per la categoria del reddito relativamente prevalente.

In ogni caso la detrazione è effettuata una sola volta, venendo imputata prima ai redditi di categoria C/2, poi a quelli di categoria C/1 e, da ultimo, a quelli di categoria B.

Ha facoltà di parlare il senatore Fortunati per svolgere questo emendamento.

FORTUNATI. Tanto in sede di discussione generale, quanto nella discussione dei singoli articoli di questo disegno di legge si è presentata più volte l'occasione di accennare al fatto che, per la prima volta, sarebbe fissato un minimo esente nell'imposta di ricchezza mobile per i redditi delle categorie B e C/1, i quali, da questo punto di vista, verrebbero « avvicinati », per i primi scaglioni e per livello di incidenza reale, ai redditi di categoria C/2. Il nostro emendamento propone un minimo esente tanto per i redditi di categoria B e C/1, quanto per quelli di C/2; ma di più fissa due diversi livelli.

È necessario a questo punto chiarire le idee, poichè potrebbe apparire, a prima vista, che la nostra proposta di due distinti minimi esenti fosse ispirata unicamente, come si suol dire, da esigenze umane e sociali. A nostro modo di vedere la diversità del minimo esente è in funzione di una analisi di fatto delle condizioni oggettive della distribuzione del reddito e delle condizioni oggettive di un determinato tipo di organizzazione economica, che in sede tributaria determinano differenziate ripercussioni. La necessità di chiarire le idee è secondo me urgente anche perchè — gli onorevoli colleghi mi perdonino la sincerità! — a me sembra che in questa discussione il Senato non abbia tenuto del tutto presente che i problemi tributari costituiscono la genesi storica ed il presupposto fondamentale di un regime democratico parlamentare. Io ho l'impressione che, per troppi colleghi, la discussione di questo disegno di legge rappresenti quasi una dolorosa parentesi nel quadro dei lavori parlamentari. Dico questo, perchè finora gli interventi e le discussioni sul disegno di legge in esame sono stati quasi sempre opera dell'opposizione, del relatore di maggioranza e dell'onorevole Ministro.

Ciò, secondo me, onorevoli colleghi, determina anche una situazione particolare ed un clima



particolare nell'ambiente generale del nostro Paese. Ieri sera, onorevole Presidente, ho avuto occasione di ascoltare — forse per la prima volta — il resoconto radiofonico « Oggi in Parlamento ». Sono rimasto estremamente meravigliato e trasecolato. Chi aveva redatto il testo o non aveva assistito alla seduta, o, avendovi assistito, non aveva nemmeno preso in mano il disegno di legge ed il testo degli emendamenti, oppure se era presente alla seduta e aveva letto il disegno di legge e gli emendamenti, non aveva voluto o non aveva potuto seguire, comprendere e, quindi, riferire obiettivamente il dibattito. Ad esempio, nel resoconto si diceva ad un certo momento che i comunisti hanno presentato proposte di riduzioni delle aliquote delle imposte più elevate delle riduzioni previste dal Governo. Ebbene, nel caso concreto, si trattava di una imposta (ricchezza mobile) per la quale il Governo non aveva presentato alcuna proposta di riduzione e i comunisti avevano presentate richieste di riduzioni. Non solo: è stato riferito che il Ministro ha sostenuto che il disegno di legge riduceva già del 70 per cento il gettito attuale delle imposte! Io domando che cosa possono avere compreso i cittadini in ascolto, i quali poi hanno, secondo me — siamo in sede tributaria! — il diritto di pretendere, nell'assolvimento di un servizio pubblico, informazioni assolutamente esatte. Sarebbe opportuno, specialmente quando si tratta di materia tributaria, che venisse ripristinata la consuetudine degli istituti parlamentari, secondo la quale erano gli uffici di Presidenza — se mal non ricordo — degli organi parlamentari che trasmettevano un resoconto ufficiale alla stampa. Ritengo pertanto — così chiudo la breve parentesi — doveroso elevare una energica protesta per il mancato rispetto del prestigio parlamentare, e credo pure doveroso invitare la Presidenza, perchè prospetti alla apposita Commissione parlamentare la necessità assoluta di controllare rigidamente, se non tutte le manifestazioni radiofoniche, per lo meno quelle che riflettono i nostri lavori!

Premesso questo, illustro quella che a mio avviso è la motivazione sostanziale del nostro emendamento. È certo che ogni sistema tributario, in linea teorica, può proporsi, come obiettivo, di raggiungere un tale livello nell'accertamento dei redditi, per i vari tributi, da

eguagliare quello che si suole definire reddito legale, il reddito cioè desumibile dall'accertamento tributario, al reddito reale. Che tale obiettivo possa essere comune a diversi sistemi tributari, in linea teorica, e anche dal punto di vista storico, è, a mio avviso, chiaro; che l'obiettivo, per la sua realizzazione, possa determinare, nel corso del tempo ed in funzione delle diverse strutture economiche, una diversa organizzazione dei tributi in sè e per sè e una diversa efficienza dei servizi tributari, è altrettanto chiaro. La domanda cui dobbiamo rispondere, in una prospettiva a relativamente breve scadenza, è questa: è veramente possibile una analoga attendibilità nell'accertamento dei redditi, qualunque sia lo loro natura? È possibile che, per semplice gioco di aliquote legali, i redditi risultanti da salario e da stipendio siano accertati con minore o con uguale attendibilità dei redditi derivanti da capitale o dei redditi misti da capitale e lavoro? Per essere più chiari: i redditi da capitale e i redditi misti da capitale e lavoro potranno essere accertati con uguale attendibilità dei redditi da lavoro salariato e da lavoro stipendiato? Questo, secondo me, è il punto centrale, che non si può eludere asserendo di instaurare un rapporto di fiducia tra Amministrazione finanziaria e cittadini. È un punto centrale che non si può eludere nemmeno argomentando con la manovra delle aliquote, per portarle ad un grado di maggiore sopportabilità. La realtà economica tributaria è quella che è, i contribuenti sono quelli che sono. Non solo: onorevoli colleghi, a prescindere dall'analisi delle condizioni soggettive dei contribuenti, il tipo di reddito, la natura del reddito sono pure quelli che sono nella realtà di mercato.

In sede di discussione generale io ho avuto appunto motivo di attirare la vostra attenzione sul fatto che in una organizzazione economica imperniata sulla proprietà privata dei mezzi di produzione, il tentativo di evasione in sede tributaria ha una sua giustificazione economica oggettiva. La tendenza ineliminabile dei maggiori operatori economici è quella di non fare risultare e risaltare agli occhi del pubblico, e quindi agli occhi di concorrenti in atto o in potenza, quella che è realmente la loro efficienza e la loro attrezzatura economica. Vi voglio raccontare un episodio, che è capitato a me personalmente, nella mia qualità di amministratore comunale.



Voi sapete che, nella regolamentazione delle imposte di consumo, nella così detta tariffa di legge, sono inclusi generi per i quali la riscossione del tributo deve obbligatoriamente essere effettuata per abbonamento. A me era sembrato necessario e opportuno, al fine di stimolare il controllo dell'opinione pubblica e perciò stesso il controllo dell'insieme dei contribuenti, pubblicare l'elenco degli abbonamenti con la indicazione, contribuente per contribuente, dei quantitativi di generi in base ai quali erano stati definiti gli abbonamenti in questione. Il semplice fatto di avere enunciato alle persone interessate la proposta, ha fatto scoppiare il finimondo! Si è gridato all'eresia: ma, insomma, come si può voler mettere in piazza il volume delle vendite, il volume degli affari? Eresia giuridica ed eresia tributaria: si è strepitato! Onorevoli colleghi, non vi offre motivo di meditazione questo episodio?

In ogni centro economico e commerciale, in ogni Comune del nostro Paese vi sono certo alcuni operatori economici, che sono al vertice della potenza economica e finanziaria. È vero o non è vero questo? È vero o non è vero allora che i ricordati operatori economici faranno sempre di tutto per non risultare tali, e non soltanto, come si pensa semplicisticamente per ovviare al carico tributario, ma piuttosto per « velare » la loro situazione economica? Quante volte agli amministratori comunali non è stata fatta l'offerta di pagare l'imposta sotto forma di oblazione volontaria, purchè nell'iscrizione a ruolo risultasse un determinato accertamento di reddito? Io credo che gli amministratori che hanno rifiutato nettamente e sostanzialmente simili proposte debbono con me convenire che le proposte stesse sono state fatte, vengono fatte e saranno fatte sempre con intensità, qualunque sia il sistema tributario e il tipo di aliquote. Si tratta allora, onorevoli colleghi, di tener conto di una realtà, che si può attenuare attraverso la riduzione delle aliquote, che si può attenuare anche attraverso un insieme razionale di accertamenti, che si può infine attenuare anche attraverso l'instaurazione di un clima politico-economico di carattere generale in cui il tributo non appaia tanto come un peso da pagare quanto come un dovere da assolvere (del resto i citati obiettivi sono programmi di carattere generale propri di ogni moderna so-

cietà, oserei dire: una società moderna che non si ponga tali obiettivi non ha diritto nemmeno di chiamarsi società organizzata civilmente), ma che, in un dato mercato, non può essere eliminata.

Di più, in sede tributaria, noi dobbiamo occuparci e preoccuparci della realtà in atto e non di società costruite a disegno. Ed allora possiamo noi accettare il postulato che, qualunque sia il tipo di reddito, si verifichi una evasione pressocchè della stessa intensità, e che, fermo restando l'ordinamento economico attuale, le modificazioni introdotte nell'ordinamento tributario attraverso l'istituto della dichiarazione annua, la progressione e il livello delle aliquote e dei minimi esenti, siano idonee ad eliminare la tendenza, che l'ordinamento economico presenta e genera, ad una diversa attendibilità degli accertamenti in funzione del tipo di reddito? Io credo di poter negare il postulato, in via assoluta.

Nel nostro ordinamento economico i redditi derivanti da salari e stipendi saranno sempre accertati in misura estremamente più attendibile dei redditi da capitale e misti da capitale e lavoro. Questa, secondo me, è una realtà che non si può con alcuna argomentazione, nè logico-formale, nè logico-storica, contestare.

**RICCI FEDERICO.** Per il C/2 sì, ma non per il C/1.

**FORTUNATI.** Discuteremo in seguito anche la posizione dei redditi di categoria C/2. Ora intanto affrontiamo il problema generale. Io non so se l'assimilazione dei redditi di categoria C/1 a quelli di categoria C/2, per le considerazioni che sinora ho svolto, sia proprio perfettamente logica. Sono d'accordo col collega Ricci che evidentemente vi è una certa differenza tra i redditi di categoria C/1 e quelli di categoria C/2: ma a me preme anzitutto affrontare la questione di massima: se cioè noi possiamo accettare come razionale la soluzione, per l'Italia del 1950, di fissare un unico minimo esente.

Ho voluto in questi giorni, alla stregua delle considerazioni che intendevo svolgere, riesaminare i risultati di una vasta indagine da me predisposta a Bologna. In vista del particolare problema dei minimi esenti — dico particolare pur avendo esso evidentemente riflessi di carattere generale — si trattava di analizzare, come fe-

nomeno di massa, il comportamento dei contribuenti. Su questo punto, quando discuteremo l'articolo 18 e successivamente l'articolo 54, dovremo inevitabilmente ritornare. Del resto io ho già avuto modo di riferire alcuni elementi sul numero e sulla intensità delle evasioni risultanti dalla analisi sperimentale che ho ricordato.

Sofferamoci anzitutto sul comportamento dei contribuenti negli anni 1946-47. Vi sono stati allora, a Bologna, 14.904 nuclei familiari che si sono classificati come percettori di redditi misti da capitale e lavoro. Detti nuclei hanno denunciato un reddito complessivo di circa 604 milioni di lire e hanno concordato un reddito di 4 miliardi e 300 milioni. La denuncia, cioè, nel biennio 1946-47 di questi 14.904 nuclei familiari ha costituito il 14,08 per cento del reddito concordato. Ma il comportamento dei contribuenti appare delineato dalle constatazioni seguenti. I 14.904 nuclei familiari, poichè sono intervenuti i Consigli tributari municipali, che non sono piaciuti al collega Zoli sul piano della finanza erariale, sono diventati 17.461 per l'anno 1948. Ci si attenderebbe legittimamente che 17.461 nuclei familiari contribuenti, anzichè 14.904, come nel biennio precedente, avessero per lo meno, come reddito globale, denunciato l'importo concordato per il biennio 1946-1947 da 14.904 famiglie. Invece, i 17.461 nuclei familiari per il 1948 hanno denunciato un reddito complessivo di 3 miliardi e mezzo di lire. Si ricordi che 14.904 nuclei avevano concordato un reddito totale di 4 miliardi e 300 milioni. Ma i 17.461 nuclei familiari del 1948, quanto, in complesso, hanno concordato? 7 miliardi e 140 milioni circa di lire, di reddito. In altri termini nel 1948 il reddito denunciato ha ancora rappresentato il 49,86 per cento del reddito concordato.

Veniamo all'anno 1949. I nuclei familiari da 17.461 sono divenuti 21.895 e hanno denunciato un reddito totale di otto miliardi e mezzo di lire. Poichè 17.461 avevano concordato in precedenza sette miliardi e 140 milioni, risulta che la denuncia è ancora e sempre in genere più bassa del precedente concordato. I 21.895 nuclei familiari del 1949, di fronte a una denuncia globale di otto miliardi e mezzo di lire di reddito, hanno concordato, approssimativamente, per un reddito totale di circa 9 miliardi e 500 milioni.

Quindi, dopo tre anni di sforzo organizzato, il reddito denunciato equivale a circa il 90 per cento di quello concordato. Ma il reddito reale? Il reddito reale si può calcolare che sia per lo meno, compresi i contribuenti in contenzioso, di 19 miliardi e mezzo di lire. Non è il caso di esporre qui — lo farò in un'altra occasione eventualmente — come siamo pervenuti alla misura della evasione. Mi limito ad assicurare il collega Ricci che non è stato un calcolo empirico e che i risultati sono stati discussi anche in sede scientifica, in occasione del decimo Congresso della Società italiana di statistica, che ho avuto l'onore di inaugurare proprio con una relazione sull'argomento.

La questione, ora, è un'altra. Non si tratta, cioè, soltanto di segnalare il comportamento dei contribuenti, in base al quale anno per anno, malgrado la prospettiva certa di uno sforzo organizzato dell'ente impositore per perfezionare gli accertamenti dal reddito, essi tendono a diminuire, in sede di dichiarazione, e non ad aumentare il reddito imponibile: è, secondo me, interessante far risultare la diversa situazione, in tema di evasione, dei redditi da lavoro e dei redditi di cui ho sommariamente esposto i risultati. Si può asserire che, per i redditi da lavoro, l'evasione corrisponde ai tre quinti, all'incirca, di quella che si registra per i redditi da capitale e misti da capitale e lavoro. Se questa è la situazione per un Comune a efficiente e progredita attrezzatura, ho motivo di ritenere che negli altri Comuni la situazione sia estremamente più grave di quella che ho qui riferito. Credo, altresì, che nel complesso degli accertamenti erariali la situazione sia ancora più grave di quella che si manifesta mediamente in sede di accertamento comunale. Penso di non sbagliare molto affermando che, se in sede di imposta di famiglia a Bologna si è accertato dal 60 al 65 per cento del reddito reale dei bolognesi, in sede di imposta complementare progressiva sul reddito, o in sede di imposta di ricchezza mobile, lo scarto, la sfasatura tra realtà e accertamento, tra reddito reale e reddito legale, sono di gran lunga superiori al 35 o al 40 per cento riscontrato a Bologna. Il più elevato scarto, in sede erariale, tra reddito reale e reddito legale, è dovuto al fatto che in sede di accertamento erariale è molto più intenso, che nell'applica-

1948-50 - DXVI SEDUTA

DISCUSSIONI

19 OTTOBRE 1950

zione dell'imposta di famiglia in sede comunale, il « distacco » non solo materiale dal contribuente. È evidente, pertanto, che esiste una evasione differenziale, come è evidente, per me, che l'evasione differenziale ha condizioni oggettive di determinazione che non possono essere superate. Tali condizioni possono essere attenuate, non possono essere mai eliminate in un determinato tipo di organizzazione economica, che ha, come suo presupposto fondamentale (se volete essere coerenti, onorevoli colleghi, o con lo schema della libera concorrenza, o con lo schema teorico del monopolio), come sua fondamentale ragione di essere, il fatto che tanto in regime di libera concorrenza (da tutti) quanto in regime di monopolio (dai monopolisti), si sente la necessità di nascondere la posizione economica reale. Questo, per me, è l'aspetto di fondo del problema, su cui, credo, il Senato non ha eccessivamente discusso in sede di impostazione generale del disegno di legge, e su cui a suo tempo soltanto il sottoscritto si è permesso di svolgere alcune considerazioni di massima. Ma dato che ora dobbiamo giudicare dell'applicazione di determinati principi e dato che l'applicazione consiste o nello stabilire una progressione di aliquote, o nello stabilire un tipo di franchigia uniforme qualunque sia il reddito e, pertanto, qualunque sia l'attendibilità dell'accertamento del reddito,

credo che il discorso possa anche da me essere ulteriormente circostanziato.

È chiaro che noi abbiamo presentato l'emendamento non soltanto alla luce di una analisi razionale e delle considerazioni sperimentali che ho sommariamente svolto, ma anche perchè evidentemente una diversità di livello di franchigia determina una diversità della pressione legale e una diversità della pressione tributaria reale.

Nella sua relazione, il Ministro, a pagina 9, ha trascritto una tabella in cui sono indicate le variazioni delle aliquote reali al variare del reddito, secondo il livello di quello che il Ministro ha definito « abbattimento alla base » (o di quella che, invece, il collega Ricci ritiene necessario definire « franchigia »). Nella tabella del Ministro è esaminato il caso dei redditi di categoria B e quello dei redditi di categoria C/1; e per entrambi è indicato il variare delle aliquote reali al variare del reddito nell'intervallo di reddito 120 mila-5 milioni di lire, nella doppia ipotesi di una franchigia di 120 mila e di 240 mila lire. Io ho rifatto gli stessi calcoli, elevando per le categorie C/1 e C/2 la franchigia da 240 a 360 mila lire, e di più sia tenendo conto delle aliquote in atto, sia delle aliquote che noi avevamo proposto. Quali sono i risultati? Espongo in una tavola apposita i dati analitici.

Reddito effettivo	Categoria B			Categoria C/1				Categoria C/2		
	Aliquota legale			Aliquota legale				Aliquota legale		
	12 %		14 %	12 %		8 %		8 %		3 %
	Franchigia		Franchigia	Franchigia		Franchigia	Franchigia		Franchigia	
	120.000	240.000	240.000	120.000	240.000	360.000	360.000	240.000	360.000	360.000
120.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
160.000	4,50	—	—	3 —	—	—	—	—	—	—
180.000	6 —	—	—	4 —	—	—	—	—	—	—
200.000	7,20	—	—	4, 0	—	—	—	—	—	—
240.000	9 —	—	—	6 —	—	—	—	—	—	—
300.000	10,80	3,60	2,80	7,20	2,40	—	—	1,60	—	—
360.000	12 —	6 —	4,66	8 —	4 —	—	—	2,66	—	—
400.000	12,60	7, 0	5,60	8,40	4,80	1,20	0,8	3,20	0,8	0,3
500.000	13,68	9,36	7,28	9,12	6,24	3,36	2,24	4,16	2,24	1,05
750.000	15,12	12,24	9,52	10,08	8,16	6,24	4,16	5,44	4,16	1,56
1.000.000	15,84	13,68	10,64	10,56	9,12	7,68	5,12	6,08	5,12	1,92
2.000.000	16,92	15,84	12,32	11,28	10,56	9,84	6,56	7,04	6,56	2,46
3.000.000	17,28	16,56	12,88	11,52	11,04	10,56	7,04	7,36	7,04	2,64
4.000.000	17,46	16,92	13,16	11,64	11,28	10,92	7,28	7,52	7,28	2,73
5.000.000	17,568	17,136	13,328	11,712	11,424	11,14	7,424	7,616	7,424	2,784

Esposti i dati analitici, qualche commento relativo alla proposta in discussione ora, per la franchigia relativa ai redditi delle categorie C/1 e C/2.

Per i redditi di categoria C/1, a 400 mila lire di reddito secondo la proposta del Ministro l'aliquota reale è 4,80 (in luogo di 8,40 se la franchigia fosse di 120 mila lire), corrispondente all'aliquota legale costante del 12 per cento, quale è quella prevista per i redditi di tale categoria. In definitiva, a 400 mila lire di reddito la situazione è la seguente: aliquota legale 12 per cento; aliquota reale proposta dal Ministro: 4,80; aliquota reale proposta da noi: 1,20; con la franchigia di 360 mila. A 500 mila lire: aliquota reale proposta dal Ministro: 6,24; aliquota reale nostra: 3,36. A 750 mila lire: aliquota reale proposta dal Ministro: 8,16; aliquota reale nostra: 6,24. A un milione: aliquota reale proposta dal Ministro: 9,12; da noi: 7,68. A due milioni: aliquota reale proposta dal Ministro: 10,56; da noi: 9,84. A tre milioni: aliquota reale proposta dal Ministro: 11,04; da noi: 10,56. A quattro milioni: aliquota reale proposta dal Ministro: 11,28; da noi: 10,92. A cinque milioni: aliquota reale proposta dal Ministro: 11,424; da noi 11,14.

È chiaro che all'aumentare del reddito lo scarto tra le aliquote reali proposte da noi e quelle proposte dal Ministro tende a diminuire, perchè su una uguale zona di franchigia viene a pesare un reddito sempre più elevato. La franchigia cioè ha un peso relativo decrescente al crescere del reddito, e, al limite, ha un peso relativo che tende ad annullarsi.

Per i redditi di categoria C/2, aliquota 8 per cento, ecco alcuni confronti. A 400 mila lire, aliquota reale proposta dal Ministro: 3,20; proposta da noi: 0,8. A 500 mila lire, proposta dal Ministro: 4,16; da noi: 2,24. A 750 mila lire, dal Ministro: 5,44; da noi: 4,16. A un milione, dal Ministro: 6,08; da noi: 5,12. A due milioni, dal Ministro: 7,04; da noi: 6,56. A tre milioni, dal Ministro: 7,36; da noi: 7,04. A quattro milioni, dal Ministro: 7,52; da noi: 7,28. A cinque milioni, dal Ministro: 7,616; da noi: 7,424.

Nel caso di redditi di categoria C/2 sottoposti all'aliquota del 4 per cento, evidentemente tutti i dati che ho riportato vanno divisi per due.

Questa è la portata concreta della proposta. È una portata che evidentemente tende ad at-

tenuarsi, grosso modo, verso il limite di cinque milioni; che è elevata prima del milione, e che oltre il milione va rapidamente e progressivamente diminuendo. Il che è quello che almeno noi volevamo, proprio per le ragioni che ho già indicato del diverso grado di attendibilità degli accertamenti. È ovvio, infatti, che nei redditi da lavoro salariato e stipendiato, che costituiscono i redditi ad accertamento più attendibile in sede tributaria, il limite superiore si raggiunge, per lo più, a 2-3 milioni di reddito, (alti funzionari, gradi elevati di dirigenti di aziende private, ecc.). In taluni casi, del resto, a ben guardare addentro c'è da dubitare che si tratti di categoria C/2! Siamo quasi sempre in un altro campo! Si tratta spesso di dirigenti che sono anche operatori economici compartecipanti al profitto dell'impresa.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Non tutti: un grande chirurgo, un grande medico.

FORTUNATI. D'accordo: ma qui siamo nel campo dei redditi di categoria C/1! Vi è l'obiezione dell'onorevole Ricci a questo proposito: perchè assimilare i redditi di categoria C/1 a quelli di categoria C/2? Credo che sino a che non riusciremo veramente, in sede di imposta di ricchezza mobile, a distinguere — la distinzione in moderni sistemi tributari di altri Paesi mi pare già in atto — l'autentico operatore economico individuale da quelle che sono le società di diritto e di fatto nella vita del nostro mercato, e quindi a configurare per i due gruppi di operatori tributi distinti, la situazione è tale per cui è possibile solo affrontare questioni di massima. Ciò posto, la domanda che ci siamo rivolti è questa: come fenomeno di massa, i redditi di categoria C/1, dal punto di vista della franchigia, possono o non possono essere onestamente, sul piano di una valutazione media, assimilati ai redditi di categoria C/2? Ci siamo posti la domanda in base ad analisi di fatto non soltanto della situazione del mio Comune, ma di decine e decine di Comuni della regione emiliana. Siamo pervenuti alla conclusione che, come fenomeno di massa, pur riconoscendo che vi sono i casi, cui il collega Zoli ha accennato in una interruzione poco fa, i redditi di categoria C/1 sono assimilabili a quelli di categoria C/2. Altrimenti creeremmo, per voler tener conto dei casi marginali, una spequazione che teoricamente il progetto governativo non ammette. Nel progetto governativo

è previsto un solo tipo di franchigia: impostando il presupposto di due livelli di franchigia, sorge la questione se i redditi di categoria C/1 debbono essere trattati come i redditi di categoria B o come i redditi di categoria C/2. Abbiamo ritenuto che è razionalmente equo che i redditi di categoria C/1 siano trattati come i redditi di categoria C/2, se si entra, come noi sosteniamo nell'ordine di idee di ammettere due diverse franchigie. Se il Senato deciderà, inesorabilmente, per una sola franchigia, evidentemente il problema che io pongo non esiste. Ma io mi auguro veramente, senza premesse polemiche aprioristiche, che il Senato entri nell'ordine di idee di due franchigie differenziate. Il Senato non può, secondo me, ignorare la realtà: e non può ignorare una realtà che non potrà mai essere eliminata. La realtà presenta e presenterà una tendenza differenziale all'evasione da parte degli operatori economici, a seconda del tipo concreto di attività che essi esercitano nella vita economica e produttiva del nostro Paese.

Io ho finito, onorevoli colleghi.

Probabilmente il Presidente potrebbe togliermi a questo punto la parola. Io lo prego, però, di lasciarmi esporre una dichiarazione che non riguarda certo direttamente la materia dell'emendamento. Ricordo che, avendo io riferito risultati e ricerche in relazione al funzionamento dei Consigli tributari municipali a Bologna, nel suo intervento e dopo una sua interruzione — che certi giornali hanno volutamente deformata, in quanto per l'onorevole Zoli sono non un « ragazzaccio », ma un « ragazzaccio screanzato » — l'onorevole Zoli ha ritenuto opportuno rispondere presso a poco in questi termini alla mia impostazione: « ma se anche Scoccimarro, che è stato Ministro, ha ritenuto inattuabili i Consigli e i Comitati tributari erariali, come mai vuole ella chiederne il funzionamento nel 1950? ». A questo punto sorge l'incidente: io affermo che ciò è falso; il collega Zoli mi qualifica un ragazzaccio, nella replica io non raccolgo il fatto personale. Non so se il senatore Scoccimarro interverrà o meno nella discussione. Sta di fatto, comunque, che di sua iniziativa, (i colleghi mi debbono credere) un funzionario del comune di Bologna, che è altresì assistente universitario del pro-

fessore d'Albergo e che si occupa pertanto delle questioni tributarie sia dal punto di vista amministrativo, sia dal punto di vista scientifico (il dottor Guglielmo Gola), leggendo sulla stampa, a Bologna, l'interruzione e le argomentazioni dell'onorevole Zoli, mi ha spedito ieri per espresso copia di una serie di documenti esistenti presso il comune di Bologna: documenti che indicano quale è stata per la questione controversa l'attività del ministro Scoccimarro dal 13 agosto 1945 al 14 gennaio 1947.

13 agosto 1945: una circolare diramata ai Prefetti, agli Intendenti di finanza, al Comitato centrale di liberazione nazionale, alla Confederazione generale italiana del lavoro, di circa tre pagine dattiloscritte, e contenente un complesso di istruzioni. Alla stessa data presso il Ministero è istituito un ufficio apposito, per studiare, realizzare e coordinare l'istituzione ed il funzionamento dei Consigli e dei Comitati tributari erariali. Nel febbraio del 1946 il comune di Bologna comunicava al Prefetto, che ne aveva fatto richiesta su sollecitazione del Ministro, l'elenco dei nomi di ottanta cittadini tra i quali dovevano essere scelti i quaranta componenti di quattro Consigli tributari erariali per il comune stesso di Bologna.

La comunicazione è stata trasmessa il 21 febbraio 1946. Che cosa è avvenuto poi in prosieguo di tempo? È avvenuto che il 14 gennaio 1947 il Ministro per le finanze telegrafò chiedendo come mai anche il comune di Bologna non aveva proposto la rosa dei candidati a componenti i Consigli tributari erariali.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Non dirò chi era Ministro dell'interno in quell'epoca altrimenti sorgerebbe un'altra questione con un altro senatore. (*ilarità*).

FORTUNATI. Come, burocraticamente, si spiega questo? Tanto alla periferia quanto al centro, penso sia stata attuata una opposizione defatigatoria, sollevando la eccezione formale che nel decreto istitutivo si faceva riferimento al parere dei Comitati di liberazione. I Comitati di liberazione — si diceva — non esistono più: quindi, neanche in via provvisoria, potevano essere nominati i Consigli tributari erariali dal Ministro. Ebbene, il ministro Scoccimarro è intervenuto legislativamente, provocando l'emanazione del decreto legislativo 13 dicembre 1946, a firma De Gasperi,

Scoccimarro, Gullo, Bertone, e in base al quale veniva modificato l'articolo 31 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, nel senso di attribuire al Ministro per le finanze la facoltà di costituire i Consigli tributari erariali, sentiti i Consigli comunali e le organizzazioni sindacali. Infatti, non appena uscito il decreto legislativo del dicembre 1946, il comune di Bologna fu di nuovo, nel 1947, sollecitato a formulare proposte per la nomina dei Consigli tributari e per la ripartizione territoriale del Comune. Il Consiglio comunale nel luglio 1947 deliberò in proposito e trasmise la deliberazione al prefetto di Bologna.

L'ultima pratica agli atti a Bologna, per quanto riguarda l'attività di Scoccimarro, è del gennaio 1947; per quanto riguarda i provvedimenti richiesti dall'Amministrazione dello Stato, è del luglio 1947. Dal luglio 1947 la Amministrazione dello Stato tace.

Questa e solo questa è la verità: questa è la nostra coerenza. Per un dovere verso il Parlamento ho creduto necessaria una categorica precisazione. (*Applausi da sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Fortunati, io l'ho lasciato parlare non perchè ella facesse da procuratore all'onorevole Scoccimarro, che è in diritto di intervenire per suo conto, ma perchè, essendoci stata una polemica su questo punto, era nel suo diritto di parlare. Dalle sue dichiarazioni però traggo una speranza, quella che non si ritorni più sull'argomento (come io avevo sentito dire) perchè dopo le sue dichiarazioni non mi sembra necessario che il senatore Scoccimarro prenda la parola, come aveva chiesto, in fine di discussione.

RICCI FEDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Io mi riservo di trattare varie questioni, cui ha accennato l'onorevole Fortunati, allorchando discuteremo dell'aliquota, cioè all'articolo 18. Ma mi preme adesso rettificare, per quanto a me consta, alcune sue asserzioni che, a mio avviso potrebbero indurre in errore l'Assemblea; e credo così fare piacere allo stesso onorevole Fortunati, il quale si era lagnato giorni or sono che la presente discussione si fosse risolta in un colloquio fra lui, il relatore Zoli ed il Ministro. Ora, gli farò compagnia, sia pure una breve compagnia, perchè credo che mi sbrigherò in cinque minuti.

L'onorevole Fortunati distingue i contribuenti in due grandi categorie: coloro per i quali l'evasione è forte (categoria B) e coloro per i quali l'evasione non è così forte (categoria C/1 e C/2) e conseguentemente propone anche due diverse franchigie applicando, dove l'evasione è, secondo lui, meno forte, una franchigia maggiore. Ciò presuppone che si continui sulla stessa direttiva che si sarebbe seguita finora; e cioè si presume che l'evasione continui ad essere elevata nella categoria B più che nelle altre categorie. Ma il presupposto sul quale è basata la riforma è invece che si arrivi alla sincerità e schiettezza fra contribuente e fisco, in altri termini alla veridicità. Ma allora, se noi continuiamo a trattare i contribuenti della categoria C in un modo diverso, perchè non possono evadere alle imposizioni fiscali, autorizziamo i contribuenti della categoria B ad evadere tali imposizioni. Coll'attribuire ad essi l'intenzione e la possibilità di evadere, li incitiamo precisamente ad evadere, ed avendo stabilito aliquote che coprono la loro evasione, legittimiamo in un certo modo questa evasione, mentre li esortiamo alla sincerità! Credo quindi che dovremmo fare un trattamento unico a tutte le categorie, il che è conseguenza diretta del concetto sul quale è basata la riforma che stiamo discutendo.

Venendo poi all'atto pratico, cioè agli esempi che l'onorevole Fortunati ha citato, osservo che non possiamo generalizzare, come fa l'onorevole Fortunati, e dire che la categoria B dà luogo a una notevole evasione. Ma tale categoria comprende redditi di lavoro e capitale, e quindi tutte le svariate industrie e svariate commerci, ai quali l'evasione non si presenta nello stesso grado di possibilità. A taluni l'evasione è facile, mentre vi sono industrie e commerci nei quali l'evasione è assai difficile, per esempio, i commerci, nei quali è facile calcolare la quantità di merce che il commerciante o l'industriale maneggiano, sono più controllabili degli altri. Ad esempio, se un commercio avviene sulla base del peso dei vagoni ferroviari che il commerciante riceve o spedisce, la quantità è controllabile senza che possa sussistere dubbio di sorta. E non possiamo quindi accomunare questo genere di commercio agli altri.

Dobbiamo tenere ancora presente la forma legale delle aziende commerciali. Vi sono azien-

de individuali, aziende non regolarmente costituite, che non sono rigorosamente tenute alla contabilità e per le quali l'utile non viene commisurato al bilancio, qui l'evasione è più facile; ma vi sono invece aziende rigorosamente tenute alla contabilità ed esse devono essere tassate in base al bilancio; qui l'evasione è molto più difficile. Infatti, eccetto quando tengono due contabilità (ma allora sono in frode) per queste aziende non vi è luogo a discutere. Non è dunque vero che l'evasione possa verificarsi in modo eguale per tutte le aziende.

Veniamo alla categoria C. I redditi classificati C/2, cioè degli impiegati, sono contabilizzati nella contabilità del datore di lavoro e quindi per essi l'evasione non è facile. Ma vi sono i redditi della categoria C/1: che non sono contabilizzati, sicché i controlli sono difficili: tali sono i redditi dei professionisti. Per gli avvocati, ad esempio, ci saranno le cause discusse; ma i pareri e i consigli legali sono contabilizzati? Così anche per i medici; e io credo, come ho già detto altre volte, che le maggiori evasioni avvengono precisamente in queste categorie di professionisti.

DE GASPERIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE GASPERIS. Ho preso la parola per rettificare la dichiarazione dell'onorevole Ricci in merito all'obbligo della contabilità. Non c'è nessuna legge che faccia obbligo assoluto di tenere la contabilità: mi auguro che venga una disposizione che stabilisca il detto obbligo assoluto. Per ora c'è un obbligo relativo: i commercianti, gli industriali possono non tenere alcuna contabilità, ad eccezione di qualche libro prescritto da leggi speciali. Se fosse imposta la tenuta della contabilità si potrebbe avere un mezzo efficace per combattere le evasioni. Una disposizione di legge contenente l'obbligo assoluto di tenere la contabilità darebbe lavoro alle categorie dei ragionieri e dei contabili, numerosi in Italia ed in buona parte disoccupati. (*Interruzione del senatore Ricci Federico*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore di maggioranza, per esprimere il suo parere.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Non è certo facile il mestiere del relatore, perchè gli oppositori vengono preparati con una serie di documenti, di calcoli che non è facile seguire,

e all'ultimo momento hanno persino la lettera che è arrivata per espresso per rettificare alcune dichiarazioni precedenti, le quali, però, sono, a mio avviso, superate da quello che è stato il voto del Senato. Può darsi senz'altro che io, erroneamente, ignorando l'esistenza di quei telegrammi che lo zelante funzionario ha comunicato all'onorevole Fortunati, abbia ritenuto per un errore che l'onorevole Scoccimarro non abbia tentato, anche se invano, di attuare i Consigli tributari; oggi però c'è un voto del Senato per cui, con tutto il rispetto dovuto all'onorevole Scoccimarro, la questione per me può considerarsi chiusa.

E vengo a rispondere agli argomenti dell'onorevole Fortunati così come posso. La premessa, l'argomento del senatore Fortunati è questo: presunzione di evasione e questa è la base razionale, come dice lui, dell'emendamento. Il senatore Ricci ha già risposto in parte; egli ha detto: ma possiamo noi nell'atto stesso in cui votiamo una legge, la quale in parte si basa sulla speranza, per taluni, per altri sulla fiducia, per taluni altri sulla illusione, di poter arrivare ad un accertamento più sincero dei rapporti fra fisco e contribuente, possiamo noi nello stesso momento in cui votiamo questa legge mettere a fondamento razionale dell'articolo 15 la presunzione di evasione? Questa è una delle osservazioni che riguarda però quella che può essere la struttura della legge, anzi la coerenza direi più che la struttura della legge stessa. Ma io vorrei un po' ragionare anche sui dati di fatto esposti dal senatore Fortunati. Mentre parlava il senatore Fortunati, c'era un collega qui vicino a me che diceva: *Bononia docet*. Ed infatti da qualche giorno noi stiamo a sentire che cosa Bologna ha fatto e che cosa insegna di fare agli altri... Ora io non contesto questo, ma quel che nego è che ciò che ha saputo fare Bologna gli altri non lo sappiamo fare. Ed allora partiamo da questa premessa: quale è il risultato cui si è giunti se ho ben compreso? Si è giunti a questo: l'evasione è la metà secca del reddito. Questa è la sintesi del ragionamento del senatore Fortunati. Ed io concordo. Ma se l'evasione è la metà secca del reddito, noi non abbiamo bisogno di una seconda esperienza.

FORTUNATI. L'evasione dei redditi da lavoro è inferiore a quella degli altri redditi!



ZOLI, *relatore di maggioranza*. Ad ogni modo l'aliquota del reddito di lavoro è la metà della metà delle altre. Quando abbiamo per la categoria C/2, salariati, il 4 per cento, per la C/2, impiegati, 8 per cento, per la categoria C/1 14 per cento, e per la categoria B 18 per cento, noi abbiamo una sola possibile giustificazione di questa differenza nelle diverse possibilità di evasione poiché, altrimenti, per quale ragione il commerciante che guadagna cinquecentomila lire all'anno sarebbe sottoposto all'aliquota del 18 per cento, mentre l'operaio è soggetto all'aliquota del 4 per cento? La giustificazione razionale sta nelle diverse possibilità di evasione. E quando si tenga presente questo elemento, onorevole Fortunati, io credo che non ci sia bisogno di ricorrere ad un secondo beneficio a favore di queste categorie che sono già largamente avvantaggiate, perchè a parità di reddito, ove noi arrivassimo all'accertamento preciso nei confronti di un commerciante, come noi accertiamo a carico di un prestatore d'opera (di quelli che noi accertiamo sicuramente in quanto non possono sfuggire perchè sono contabilizzati), il commerciante pagherebbe quattro volte e mezzo quello che è il tributo che paga il lavoratore. Il che non ha giustificazione. Oggi come oggi noi manteniamo, quindi, ancora un sistema imperfetto che corregge quello che è l'inconveniente da lei segnalato. Noi dobbiamo sperare nel domani invece, e mirare a questo: di poter unificare le aliquote, perchè il giorno in cui tutti avessero denunciato e fossero tassati per il loro reddito, non ci sarebbero diversità di aliquote e quel pericolo da lei segnalato non si verificherebbe.

Concludo, perciò, affermando che è incoerente col sistema della legge il sancire una presunzione di evasione che noi speriamo che per lo meno si debba attenuare.

PRESIDENTE. Prego il Governo di esprimere il suo parere in proposito.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Dopo quel che ha detto il senatore Zoli a me resta ben poco da aggiungere. Però una considerazione mi pare indispensabile di fare.

Il senatore Fortunati, con la sua solita abilità, ha spostato i termini della discussione, perchè quando noi apriamo un qualsiasi libro di scienza delle finanze e cerchiamo di imparare la giustificazione razionale del minimo imponi-

bile, ci sentiamo dire che il minimo imponibile corrisponde alla valutazione politica del minimo indispensabile per l'esistenza. L'elemento evasione pertanto non gioca nei confronti del minimo imponibile.

FORTUNATI. Io l'ho fatto giocare, come è nella realtà!

VANONI, *Ministro delle finanze*. Allora mi permetta di congratularmi con lei della sua abilità nell'aver spostato i termini della discussione, intrattenendo il Senato con una brillante e dotta argomentazione che però non è, secondo me, afferente all'argomento.

Noi qui ci dobbiamo chiedere questo: nella attuale condizione di cose della nostra economia, di fronte alle necessità del nostro bilancio e alle condizioni medie di vita del nostro popolo, le 240.000 lire che sono state proposte come minimo imponibile corrispondono ad una valutazione del minimo indispensabile per l'esistenza, a seconda che il cittadino appartenga ad una o ad altra categoria economica e produttiva? Io credo che la risposta debba essere negativa. Ed allora, se questi sono i veri termini della discussione, io credo che il Senato non può che confermare l'impostazione che ha dato il Governo, il quale si è sforzato di superare una discontinuità che in questo momento è nel nostro ordinamento politico, per cui il minimo imponibile, il minimo vitale, è di 36.000 lire per una certa imposta, è di 60.000 lire per un'altra, è di 240.000 lire per un'altra ancora, rispetto alla prima imposta. Abbiamo cioè cercato di unificare questo minimo vitale per tutte le imposte e per tutte le categorie.

Poi giocano, per altre considerazioni di maggiore o minore capacità contributiva o di maggiore o minore permanenza nel tempo dei redditi, le differenziazioni che si hanno nella nostra imposizione reale. Ma di fronte al problema del minimo imponibile (perchè questo è il problema che dobbiamo decidere) una sola considerazione giuoca: che cosa nella nostra valutazione corrisponde al minimo indispensabile perchè un individuo possa vivere. Quindi di fronte a questo minimo si deve arrestare anche l'imposizione.

In succinto queste sono, in aggiunta alle argomentazioni del senatore Ricci e del relatore,



1948-50 - DXVI SEDUTA

DISCUSSIONI

19 OTTOBRE 1950

le ragioni per cui non è possibile accettare l'emendamento dei senatori Ruggeri ed altri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 15 presentato dai senatori Ruggeri, Fortunati e Cerruti, di cui già è stata data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Dopo prova e controprova non è approvato).*

Essendo preclusa la votazione del secondo e terzo comma dello stesso emendamento pongo in votazione l'intero articolo 15 nel testo della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

I senatori Tartufoli, Guglielmo, Falck, Longoni, De Gasperis, Salvi e Sacco avevano proposto, come emendamento, un articolo 14-bis, che trova però naturale collocazione dopo l'articolo 15.

Ha facoltà di parlare il senatore Tartufoli per svolgere il suo emendamento.

TARTUFOLI. Onorevoli colleghi, signor Ministro, anche a nome di altri colleghi ho presentato un emendamento che illustrerò molto rapidamente per fare alcune limitate considerazioni. In un torneo oratorio, come quello cui assistiamo in questi giorni qui, nel quale di fronte alle esposizioni esaurienti e chilometriche della opposizione, sta la dialettica alla toscana del relatore di maggioranza e l'esposizione sempre precisa e chiara del Ministro, io, che non ho la pretesa di essere un esperto in questa materia, debbo giustificare il mio intervento solo in quanto ritengo che questo emendamento abbia la sua giustificazione in un criterio di natura sociale e in un criterio di equiparazione di trattamento nei confronti dell'imposta particolare di cui esso tratta. Leggo quindi l'emendamento, ne farò poi una rapida illustrazione:

« Le somme che il datore di lavoro destini alla previdenza ed assistenza a favore esclusivo dei propri dipendenti, in servizio o a riposo, e dei loro familiari, anche oltre gli obblighi derivanti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro, sono ammesse in detrazione dal reddito lordo di categoria B agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, a condizione

che esse siano erogate a fondi aventi amministrazione autonoma.

« Salvo quanto stabilito nei due commi seguenti, le somme di cui sopra non sono assoggettate all'imposta di ricchezza mobile in categoria C/2, ma sono assoggettate a tale imposta le prestazioni a favore dei lavoratori e loro familiari all'atto in cui ne usufruiscono, ove non siano esenti a norma di legge.

« Nel caso in cui si provveda alla previdenza mediante assicurazione, i relativi premi sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile in categoria C/2 al momento del pagamento delle singole quote di premio all'istituto assicuratore.

« Nel caso in cui le prestazioni a favore dei dipendenti non consistano in corresponsioni in denaro, l'imposta di ricchezza mobile categoria C/2 deve essere assolta al momento in cui vengono erogate dal datore di lavoro le somme destinate a tali forme di previdenza ».

Questo è l'emendamento, che sostanzialmente è un articolo aggiuntivo alle disposizioni previste in questa legge di perequazione tributaria. Le argomentazioni sono di natura sociale sono ragioni di equità e di giustizia fiscale.

Le ragioni sociali sono ovvie. Noi non dobbiamo comprimere l'impulso, la preoccupazione sociale dei dirigenti quelle industrie, aziende ed attività produttivistiche che, sentendo il problema dei più umili dei propri dipendenti nella forma umana e cristiana quale noi la concepiamo, possano trovare opportuno incoraggiamento da determinati provvedimenti quali quelli che noi qui invochiamo.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Ma non pagare la tassa!

TARTUFOLI. L'altro argomento è una questione di equiparazione, e mi spiego. La legge del 1944, n. 384, afferma che il reddito di lavoro di categoria C/2 è costituito dalla somma di tutte le remunerazioni costanti od occasionali, ordinarie o straordinarie, corrisposte sotto qualsiasi denominazione; vale a dire, quando una azienda eroga gratifiche di natura eccezionale, distribuisce ai propri dipendenti dei compensi in denaro eccedenti quella che è la remunerazione fissata dai contratti collettivi, questa remunerazione di ordine straordinario

viene tassata in categoria C/2, come è tassato in categoria C/2 lo stipendio o la paga.

È ovvio quindi che per ragioni di equiparazione si debba usare lo stesso trattamento quando il datore di lavoro voglia erogare, in eccedenza agli obblighi di natura sociale previsti dalle leggi di previdenza e di assistenza, determinate somme che si aggiungano alla paga che l'operaio o il dipendente percepisce sia pure nelle forme indirette delle prestazioni e delle iniziative che saranno organizzate. È facile affermare, come fa l'onorevole relatore Zoli: ma questo è un volersi sottrarre al pagamento dell'imposta...

*Voci da sinistra.* È un'affermazione dialettica. (ilarità).

TARTUFOLI. Non è sempre detto che la dialettica sia valida, talvolta può andare fuori strada, e spesso serve a mettere il coperchio su uno sbaglio di indirizzo.

Ora, l'affermazione del relatore Zoli vorrebbe sostenere che il datore di lavoro che abbia una sensibilità sociale...

ZOLI, *relatore di maggioranza.* ... la perde se deve pagare la tassa.

TARTUFOLI. Ho già premesso che il suo spirito il senatore Zoli lo può esercitare come crede anche nei miei confronti, ma egli deve consentirmi che io esponga il mio pensiero; dopo potrà sbrigliarsi come vuole in ragione della sua oratoria e della sua arguzia toscana.

Il datore di lavoro dovrebbe commettere questo assurdo, dice il senatore Zoli: per il gusto di frodare lo Stato erogherebbe gli utili spettantigli di suo pieno diritto. Infatti se si destinano lire cento degli utili aziendali a questo fine sociale pro dipendenti, il datore di lavoro spende tali cento lire di suo! Che poi il fisco sia invitato a percepire su tale erogazione solo l'imposta di ricchezza mobile categoria C/2 anziché la ricchezza mobile categoria B col suo 18 per cento, è evidente che il beneficio risultantene va ancora a favore dei fini sociali riproposti.

Sarebbe quindi un sacrificio che potremmo augurarci che fosse molto diffuso, nel nostro Paese, e gli esempi di industriali come Marzotto, Farinelli, Gaslini ecc., dovremmo augurarci che si moltiplicassero al fine di costituire quell'ambiente sociale di collaborazione e di fer-

vore cristiano per sollevare gli umili, che è ammirato da persone di qualsiasi tendenza e di qualsiasi partito. Quindi l'obiezione del senatore Zoli non ha nessun significato.

ZOLI, *relatore di maggioranza.* Ma se non l'ha ancora sentita! Nè farei obiezioni così insensate.

TARTUFOLI. Onorevole Zoli, ella ha questo difetto, che molte volte crede di essere a quel banco, (*indica la Presidenza*), quando invece si trova in un altro; ed io le accerto che non siamo disposti a riconoscerle una differenza da noialtri comuni mortali che stiamo sui banchi di questa Assemblea quando ella siede fra noi. (*Interruzione del senatore Zoli*). Non creda quindi di smontarmi: ormai le mie abitudini, e le mie possibilità oratorie vi sono note, sono molto modeste; ma è difficile smontarmi con interruzioni di questa natura; quando gli argomenti da me sostenuti sono solidi, come credo sia solido quello che affermo e che prospetto in questo momento.

Ripeto che noi vogliamo impedire che siano diminuiti questi possibili slanci di natura sociale; ma si incoraggino invece, col riconoscimento del titolo del dispendio, quelle aziende che devolvono loro utili a costituire più larghe risorse all'assistenza sociale. D'altra parte dove dovrebbero andarsi a pescare i danari da erogare, perchè la situazione morale sociale ed assistenziale di coloro che lavorano nelle aziende possa essere migliorata, perfezionata e sviluppata, se non nelle emergenze attive dell'attività produttivistica? Non capisco peraltro perchè questo slancio dovrebbe essere compresso, questo slancio umano e sociale che chiede soltanto, per il suo esplicarsi, che parificazione di trattamento fiscale si abbia fra questo denaro che così si spende e quello che serve a dare delle gratifiche. Perchè, onorevole relatore di maggioranza, io potrei affermare che anche con la legge vigente si potrebbero realizzare questi scopi e queste modalità ricorrendo a sotterfugi. Chi mi impedisce, per esempio, di destinare a ciascun operaio una determinata somma che deve rappresentare la quota per l'asilo o la casa, la montagna o il mare per i bimbi dei miei dipendenti, dei miei collaboratori, e farmi dare poi l'autorizzazione dai miei operai e dipendenti di utilizzare queste somme che io erogo come gratifica, a loro favore, per realiz-

zare queste attività di natura collettiva che i singoli non potrebbero conseguire se isolati? Chi mi potrebbe impedire una forma di accreditamento da una parte e di addebito dall'altra ed erogare 10 milioni o 100 milioni per i dipendenti di una azienda, dove ciascun dipendente abbia la sua quota proporzionale del tutto e quindi addebitarla ancora pro quota a ciascuno, quando utilizzando queste somme, realizzo attraverso una prestazione di natura collettiva, con organi ed in amministrazioni separate, con il controllo dei dipendenti, la prestazione sociale che ci si è riproposta? Evidentemente nessuno potrebbe obiettare al riguardo. Ma siccome siamo qui a fare una legge che vorrebbe fare appello alla chiarezza, poichè si vuole impostare una nuova atmosfera di lealtà reciproca nei rapporti tra il contribuente e il fisco, a me sembra che non può essere dannoso inserirvi un emendamento quale quello che ho presentato. Me lo respingerete? Non importa! Ho fatto la mia affermazione di ordine sociale, perchè non posso ammettere che tutti i datori di lavoro siano sempre raffigurati e individuati in coloro che vogliono opprimere le classi operaie. Ci sono datori di lavoro che hanno l'orgoglio di sentirsi all'unisono con i loro operai. Io ho avuto di recente un lutto nella mia famiglia; un mio cognato, che dava lavoro a 500 operai, è morto a Milano e le sue maestranze sono venute da Orbassano nel Piemonte e da Fiumelatte in provincia di Como tutte a proprie spese, a Milano, per rendere omaggio al datore di lavoro che era caduto sulla breccia. Ebbene, è in nome dei datori di lavoro che così vivono la loro fatica di capi d'azienda nel rispetto e nell'amore dei propri dipendenti, che presento il mio emendamento e in nome loro auspico l'adesione affettuosa e pronta del Senato. (*Approvazioni*).

RICCI FEDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Siccome sono interessato in una azienda la quale precisamente si è trovata in questo caso, credo che potrà far piacere al collega Tartufoli sentire qual'è stato il comportamento dell'ufficio delle imposte. Se il datore di lavoro paga a un suo dipendente quello che gli è dovuto in base alle tariffe sindacali, ciò che paga è classificato in categoria C/2 (8 per cento, mi pare, per la categoria impie-

gati). Supponiamo che il datore di lavoro voglia dare di più. Allora se lo dà direttamente e può esibire le quietanze dell'impiegato, qualunque somma esso paghi all'impiegato, sia pure un atto di liberalità, eccedente le tariffe, anche questo cade sotto la categoria C/2. Ella, onorevole Tartufoli, mi pare abbia accennato alla possibilità di accordi per i quali l'impiegato restituisce una parte della somma. Allora si avrebbe una frode.

TARTUFOLI. L'impiegato dà mandato di utilizzare una parte della somma per una funzione sociale collettiva.

RICCI FEDERICO. Ma può darsi il caso che il datore di lavoro non voglia dare questo eccesso di stipendio subito all'impiegato e preferisca invece costituire un fondo di previdenza, di assicurazione, per dare magari una maggiore indennità quando l'impiegato va via dall'azienda o diviene invalido. Allora o versa ad una compagnia di assicurazioni, oppure costituisce un fondo *ad hoc* nella propria contabilità regolarmente costituito, con deposito di garanzia presso una banca, oppure iscrive nella sua contabilità un credito degli impiegati concentrandolo in una specie di cassa che amministra il datore di lavoro e circa il quale non esistono garanzie.

Nei primi due casi egualmente questo versamento viene a cadere in categoria C/2; nel terzo caso, cioè di accantonamento nella propria contabilità, il fisco obietta: ma quale garanzia date che queste somme saranno veramente erogate come profitto? Un giorno potreste cambiare idea e revocare la deliberazione, potreste fare cattivi affari, potreste andare in liquidazione. Non vi è garanzia che queste somme vadano sicuramente alla destinazione stabilita. Allora si considerano in categoria B, tassate col 24 per cento. Quando però avviene l'erogazione regolare, si rimborsa la differenza fra le due aliquote.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Zoli relatore di maggioranza.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Il concetto del senatore Tartufoli è più ampio di quello che non risulti dalla esemplificazione fatta dal senatore Ricci.

Il senatore Tartufoli dice questo: se l'industriale, mosso da impulso sociale, destina una parte dei suoi utili a beneficio dei lavoratori

non individualmente considerati, ma con la creazione di una opera di beneficenza o di qualche cosa di questo genere per l'assistenza in favore dei suoi dipendenti, noi dobbiamo considerare questa erogazione come una spesa per cui non è dovuta alcuna imposta nè B nè C. Questo è il concetto. Quando a questo io ho mosso alcune obiezioni, il senatore Tartufoli si è lamentato della mia mancanza di sensibilità sociale. Allora a me veniva in mente una frase latina: *charitas incipit ab ego*. Qui evidentemente l'*ego* si limita alla azienda. Ma io domando al senatore Tartufoli: quando il cittadino paga l'imposta, non risponde ad un suo obbligo sociale? Ma perchè questo obbligo sociale deve essere sentito limitatamente al confine, al muro della propria fabbrica, per cui ciò che è destinato all'altro dovere non è considerato come un obbligo sociale? Ma in definitiva perchè vi debbono essere gli operai fortunati dell'azienda A e B che debbono godere di questo, avvantaggiandosi persino della quota che non viene data allo Stato, e che dovrebbe essere destinata ai pensionati e agli assistiti della Previdenza sociale? L'impulso sociale deve essere quello che incomincia col corrispondere le imposte a favore di tutti quanti i concittadini. Quando noi limitiamo questa sfera di espansione, quando gettiamo questo sasso nell'acqua sì che non arrivi a muovere l'acqua per un ampio cerchio, ma lo limitiamo ad un cerchio più ristretto, non cediamo ad un impulso sociale, bensì ad un impulso altruisticamente egoistico — se mi è concessa l'espressione — perchè ci fermiamo prevalentemente attorno alla nostra sfera. Anche se noi dobbiamo rispettare questo sentimento di attaccamento alle proprie maestranze ed alle proprie aziende, dobbiamo al disopra di questo riconoscere l'esistenza di un obbligo maggiore, più vasto. E non mi pare che si possa dire che con ciò noi smorziamo l'impulso sociale. Ma è possibile che ci sia qualcuno che, se è determinato a regalare 50 milioni, non li regali più solo perchè su di essi lo Stato comincia a prenderne una parte e sente l'impulso sociale — secondo la tesi del senatore Tartufoli che io respingo — solo in tanto in quanto avesse il compenso di non pagare l'imposta? Questa è l'impostazione che il senatore Tartufoli dà al problema; ed è proprio perchè noi riteniamo

che tutti debbono contribuire nella stessa misura a favore della generalità prima, e a favore di coloro che sono vicini poi, che invitiamo il Senato a non accogliere l'emendamento del senatore Tartufoli.

TARTUFOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARTUFOLI. Voglio tentare di smontare l'argomento di centro del collega Zoli. Egli fa un'affermazione di questa natura: l'impulso sociale può e deve operare anche in quell'altra forma e deve essere altrettanto attivo di quello dell'ipotesi che io faccio. Questo sarebbe come invocare che la beneficenza si faccia destinando ad opere di bene del denaro, negando che si possa aspirare onestamente a lasciar traccia del proprio gesto generoso intestando magari a nomi della propria famiglia l'opera di bene. La beneficenza, stia pur certo, senatore Zoli, non si farebbe certo ad un anonima (e con l'anonimato) organizzazione statale.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Se io faccio un regalo di un milione, non me lo deducono dal mio reddito!

TARTUFOLI. Quindi è l'impulso che deriva anche da quella forma di altruistico egoismo — secondo la definizione del collega Zoli — che io invece ho definito come impulso sociale.

PRESIDENTE. Prego il Governo di esprimere il suo parere in proposito.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Voglio rapidamente chiarire questo problema, il quale in sostanza prende le mosse dalla legge 19 ottobre 1944, in cui è definito chiaramente che cosa s'intende per salario e spese per salario deducibili dalla ricchezza mobile, categoria B, e assoggettate alla ricchezza mobile categoria C/2. Forse avrei dovuto dire qualcosa di più se il senatore Ricci, ricordando l'esempio concreto, non avesse dimostrato quali grandi sforzi compia l'Amministrazione finanziaria per trovare il modo di applicare questo articolo 4 della legge 19 ottobre 1944, con quel *granum salis* che è necessario per non ostacolare alcune forme di previdenza, qualora però queste forme di previdenza assumano netto il carattere di una aggiunta del trattamento economico dell'impiegato, e quindi siano assoggettabili almeno all'imposta di ricchezza mobile categoria C/2; per cui questa ipotesi, che è la più ricor-

rente, è già coperta dalla legge e dalla nostra prassi.

Quell'ipotesi che resta scoperta è l'ipotesi di una concessione che non pervenga direttamente e immediatamente all'impiegato, funzionario, o al lavoratore, operaio, per cui non assume il carattere di un completamento del salario, ma assume il carattere di una eventuale elargizione da farsi in un momento successivo nei confronti del lavoratore. Ed allora il problema, secondo me, senatore Tartufoli, non è più un problema di determinazioni del reddito, che è uno dei problemi che cerchiamo di trattare in questa legge che è una legge evidentemente obiettiva con la quale ci siamo sforzati di risolvere, soltanto per quel che riguarda l'oggetto imponibile alcune situazioni particolarmente difficili ai fini di quell'accertamento analitico che è a base di tutta la legge. Qui invece la proposta sarebbe, ed è molto interessante, di considerare alcuni fini di interesse generale così intensamente validi dal punto di vista politico da giustificare un trattamento fiscale particolare. Per esempio, nella legislazione americana, le elargizioni che si fanno a favore di istituti scientifici, di ospedali, di opere di assistenza, sono deducibili, nei limiti di una certa percentuale del reddito imponibile, dal reddito imponibile lordo. Ma è tutto un altro problema, per cui pregherei il senatore Tartufoli, di fronte alle dichiarazioni che ha fatto il senatore Ricci sull'attuale situazione concreta, di voler ritirare il suo emendamento, di cui apprezzo lo spirito e di cui mi impegno a continuarne lo studio in modo da poter arrivare, se la legge darà dei buoni risultati ed avremo dei redditi accertati rispetto ai quali non si risolve in una burletta la concessione di eventuali elargizioni, ad introdurre anche nella nostra legislazione una norma simile a quella americana, perchè oltre tutto risponderebbe alle condizioni obiettive delle opere pie che non hanno più patrimonio, che non sanno più come vivere e che hanno bisogno di vedersi aiutate nel ricostituire il loro patrimonio. Sarà, però, chiaro che in questo modo una parte delle elargizioni la farà lo Stato e un'altra parte la farà il privato. Se accetta questo mio affidamento, il senatore Tartufoli potrebbe rinunciare al suo emendamento.

TARTUFOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARTUFOLI. Prendo atto con profondo compiacimento delle precisazioni che ho ascoltato; direi, mi sento confortato dalle parole così chiare e così umane pronunciate dal Ministro, cosa di cui non dubitavo tanta è la sua saggezza e tanta la sua preparazione, come ha dimostrato in questi giorni nelle lunghe e faticanti discussioni. Quindi, ritiro l'emendamento e mi riservo di presentare un ordine del giorno, prima della chiusura della discussione, che possa rappresentare un invito al Ministro da tener presente come raccomandazione, e che dia modo di realizzare al più presto sul piano pratico le proposte da me avanzate.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'articolo 15-bis proposto dalla Commissione e del quale do lettura:

#### Art. 15-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1951 l'imposta speciale prevista dall'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 19 ottobre 1944, n. 384, è soppressa.

I senatori Fortunati, Ruggeri e Cerruti propongono di sopprimere l'articolo. Ha facoltà di parlare il senatore Ruggeri.

RUGGERI, *relatore di minoranza*. Prima di tutto mi sembra che questa norma sia assolutamente fuori posto in questo punto della legge. Con l'articolo 15 si è stabilita una franchigia per i redditi di categoria B e C/1, quindi redditi misti o di lavoro. Qui stabiliamo adesso una franchigia, una esenzione anzi, una soppressione di imposta, per i redditi di puro capitale. Quale è la situazione di questi redditi? Nel 1935 fu stabilita una imposta del 10 per cento sulle cedole e certificati similari. Successivamente furono esentati alcuni gruppi di tali operatori economici. Durante la guerra, nel 1943, a questi esentati, fu poi applicata una imposta a decorrere dal 1° gennaio 1943, imposta che doveva durare soltanto fino all'anno successivo alla fine della guerra. Poi, con la legge alla quale si richiama appunto questo articolo, questa imposta fu prorogata ma non perchè la guerra fosse finita, bensì perchè questa imposta dovrebbe, caso mai, essere eliminata solo

quando fosse ripristinata l'imposta del 10 per cento sulle cedole, stabilita con la legge 7 novembre 1935, n. 1626 (si tratta di un regio decreto convertito in legge).

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Allora le azioni erano al portatore!

RUGGERI, *relatore di minoranza*. Ora, di punto in bianco, senza che si sia verificato il ripristino di quella imposta del 1935 e contro anche una proposta del Governo, viene proposta una esenzione. Vorrei che almeno si dicesse la ragione di questo. Io non sono riuscito a rintracciarne la ragione, nè economica nè tributaria. Ad ogni modo noi proponiamo la soppressione di questo articolo 15-bis.

RICCI FEDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Io vorrei prospettare la necessità, o meglio l'opportunità, allorquando in una legge si fa riferimento ad un'altra, di essere più espliciti e non obbligare il lettore e, in questo caso, il contribuente, a compulsare le raccolte della *Gazzetta Ufficiale*. Nella fattispecie si pone l'indovinello: che cosa dice il decreto legge 19 ottobre 1944? Si indicasse almeno l'oggetto! Caso analogo ed ugualmente se non maggiormente importante, circa l'articolo primo. Io avevo proposto un emendamento, poi, non avendo potuto essere presente alla seduta, l'emendamento cadde. In detto articolo, per definire l'oggetto di questa importante legge, si fa semplicemente riferimento al decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585! Io pregherei pertanto, allorquando si tratterà di fare il coordinamento, di colmare questa lacuna e facilitare almeno in questo il contribuente che stiamo tormentando colle tassazioni; facilitiamogli almeno il compito.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Forse per l'articolo 15-bis il rilievo è meno importante, perchè qui si tratta di dire al contribuente che non deve più pagare una tassa e non credo che egli si preoccuperà molto di sapere che cosa sia precisamente il decreto legge 19 ottobre 1944.

Comunque il suo rilievo, onorevole Ricci, è giusto dal punto di vista generale. Si tratta di una imposta di carattere speciale che colpiva redditi che erano esenti da tassazioni. Quindi è una imposta che grava sui redditi esenti. Ora, a parte quello che possa essere l'entità di questa imposta, sul che potrà dare notizia il Ministro, come vi darà notizia sul gettito, evidentemente siamo di fronte al fatto che può accadere che, essendo gli altri cespiti gravati soltanto in funzione di reddito e non in funzione di capitale, questo reddito esente sia, indirettamente, gravato più di quello che non è gravato il reddito colpito normalmente, in quanto il 10 per cento — che è l'imposta sul capitale per cui non si ha nessuna franchigia — può rappresentare una somma superiore a quella che pagherebbe se non fosse esente.

La Commissione ha ritenuto pertanto che tutte queste esenzioni debbano essere rivedute; e stante questa necessità è opportuno eliminare anche questa anomalia per la quale vi sono esenzioni le quali, pur avendo questa apparenza, in realtà nascondono un aggravio. Queste sono le ragioni che consigliano la soppressione dell'imposta creata dal decreto-legge 16 ottobre 1944, n. 384.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vanoni, Ministro delle finanze, per esprimere il parere del Governo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Come ricordava l'onorevole Ruggeri, l'inizio di questa imposizione risale al 1935, quando venne introdotta una imposta del 10 per cento, detta imposta cedolare. Ad un certo punto, nel corso della guerra, anche in relazione alla introduzione della nominatività dei titoli, l'imposta cedolare venne abbandonata e sostituita, per la durata della guerra, da una imposta, con l'aliquota del 10 per cento, su tutti i redditi esenti da imposta, in virtù di qualsiasi esenzione. Sono, per esempio, colpiti da questa imposta i redditi delle industrie le quali sarebbero esenti secondo la legge sulla industrializzazione dell'Italia meridionale e secondo tutte quelle diverse leggi industriali che si prefiggono finalità di questa natura. E l'imposta venne mantenuta ancora nel 1945, definendo nettamente che doveva durare per tutta la guerra.

FORTUNATI. Non c'era più la guerra, nel '45.

VANONI, *Ministro delle finanze*. L'articolo 45 suona così: « L'imposta speciale istituita dall'articolo 12 del regio decreto è dovuta, a decorrere dal 1945, dalle imprese industriali e commerciali a qualunque forma costituite, i cui redditi di categoria B siano esenti dalle normali imposte di ricchezza mobile, e, in forza di speciali istituti legislativi, soggetti ad un tributo sostitutivo ». Cioè non ha fatto altro che integrare la legge del 1943, aggiungendo anche quelle forme in cui c'era l'esenzione o il tributo sostitutivo.

Ora, in questo momento, il gettito di queste imposte è veramente irrisorio: superiamo di poco i 300 milioni, per quello che mi risulta. Non ho difficoltà quindi ad aderire alla proposta della maggioranza della Commissione; perchè metto tale proposta in stretta relazione con l'ordine del giorno presentato al Senato in sede di discussione generale, il quale invita il Governo a rivedere tutte le forme di esenzione. Credo che è molto meglio che noi operiamo nel senso di rivedere e criticare tutte le forme di esenzione piuttosto che dare l'esenzione con una mano e poi toglierla, vorrei dire subdolamente, con l'altra, mettendo l'imposta sostitutiva dell'esenzione. In questo momento poi la richiesta di ripristinare il regime normale è particolarmente attiva da parte delle provincie dell'Italia meridionale che sperano — io, personalmente, ho qualche dubbio — che questa norma, la norma di effettiva esenzione, possa concorrere in modo efficace a stimolare il sorgere di iniziative industriali nuove in quelle provincie. Queste sono le ragioni per cui accetto la proposta della Commissione di far luogo alla soppressione della norma a partire dal 1° gennaio 1951.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento soppressivo dell'articolo 15-bis presentato dai senatori Ruggeri, Fortunati e Cerruti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo ai voti l'articolo 15-bis proposto dalla Commissione del quale ho già dato lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il seguito di questa discussione è rinviato.

#### Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che alla Presidenza è pervenuta la seguente interpellanza:

Al Ministro dei trasporti: tenuto conto che i problemi di maggior rilievo nel settore dei trasporti nell'attuale periodo sono, come lo saranno nel prossimo avvenire, di natura economica, finanziaria e giuridica, non ritenga dannoso per il bilancio ferroviario che: a) nel Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato non vi siano esperti di chiara fama nelle materie economiche; b) i posti di alta dirigenza e numerosi altri di notevole importanza siano affidati ad ingegneri anche quando i posti medesimi richiedono una specifica preparazione ed esperienza vera di natura economica finanziaria e giuridica, tenendo conto che perfino il capo del servizio ragioneria del Ministero dei trasporti è un ingegnere; c) in avvenire si rettifichino tali anomalie che rappresentano una vera ingiustizia sociale in favore di una classe ed in danno di un'altra, la quale non può continuare a sopportarla per evidenti ragioni morali ed economiche, di facile intuizione;

Chiedesi all'onorevole Presidente che la discussione venga fissata con possibile sollecitudine perchè trattasi di problemi della massima importanza, per l'andamento economico dell'azienda ferroviaria.

Si tenga conto che perdurando il sistema in base al quale si è data larga preferenza ai laureati in ingegneria nella copertura dei posti che per giustizia dovrebbero ricoprire i veri esperti nelle discipline economico-finanziarie, profondi conoscitori di tutti i problemi relativi, si commette una ingiustizia non compatibile in regime democratico (268).

DE GASPERIS, MENGHI, CIAMPITTI, LAVIA.

#### Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Al Ministro della difesa, per sapere se sia stata diramata dal Ministro una disposizione



1948-50 - DXVI SEDUTA

DISCUSSIONI

19 OTTOBRE 1950

a tenore della quale i militari donatori di sangue debbano prestare la loro generosa opera soltanto negli ospedali militari, con tassativa esclusione di quelli civili nonchè degli ammalati a domicilio. E per conoscere le ragioni che l'hanno suggerita (1400).

TERRACINI.

All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere se sia possibile evitare il licenziamento del personale addetto ai dispensari antimalarici in Sicilia, sia perchè costituito da elementi con diversi anni di servizio, sia perchè in maggior parte reduci e combattenti (1401).

ROMANO Antonio.

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali siano i motivi per cui non si è potuta accogliere la richiesta del comune di Riposto, la cui popolazione da tempo aspira ad una scuola di avviamento a tipo marinaro (1402).

ROMANO Antonio.

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta.*

Al Ministri del tesoro e dell'Africa italiana, per sapere se non ritengano andare incontro ai pochi profughi ritardatari per ignoranza delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 aprile 1948, n. 556, disponendo la riapertura dei termini fissati dal decreto stesso (articolo 14) (1411).

BRASCHI.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere le ragioni del ritardo frapposto nelle nomine dei professori vincitori dei concorsi riservati ai perseguitati politici e razziali (tabella A-IV ppr.) e per sapere se non ritenga opportuno provvedere d'urgenza in favore di questa categoria di « pazienti » che dopo tanti anni attende un po' di riparazione e di giustizia (1412).

BRASCHI.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere il motivo per cui non vengono cor-

risposti ai profughi d'Africa della provincia di Reggio Calabria i sussidi alimentari arretrati, la cui carenza rende ancora più grave la già grave situazione di tale categoria e se non ritenga doveroso disporre la puntuale corresponsione dei suddetti sussidi da parte degli organi responsabili (1413).

MUSOLINO.

PRESIDENTE. Domani, seduta pubblica, alle ore 10, e alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 10.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario (577).

ALLE ORE 16.

I. Svolgimento dell'interpellanza:

TERRACINI (LUSSU, GASPAROTTO, BENEDETTI Tullio, PARRI). — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che il capitolo n. 102 del bilancio preventivo del Ministero del lavoro è destinato all'assistenza post-bellica e all'istruzione professionale delle categorie assistibili secondo le leggi n. 425, del 31 luglio 1945 e n. 646, del 28 settembre 1945; che su tale capitolo del 1946 ha gravato il finanziamento dei Convitti scuola rinascita per partigiani e reduci di Roma, Reggio Emilia, Bologna, Torino, Novara e San Remo; che, data la diminuzione odierna delle disponibilità del capitolo citato, l'A.N.P.I. — Ente morale gestore dei Convitti stessi — ha diminuito proporzionalmente e tempestivamente la richiesta di finanziamento riducendola all'indispensabile per assicurare la continuità di funzionamento del solo Convitto di Roma « Giaime Pintor » destinato all'istruzione professionale e all'assistenza degli orfani più bisognosi dei caduti nella guerra di liberazione; si chiedono le ragioni per le quali il Ministero del lavoro non abbia provveduto a stanziare la somma necessaria per la citata istituzione prima dell'inizio della stagione scolastica e di tirocinio professionale, con gravissimo danno mate-



riale e morale dell'Ente in causa e più ancora dei suoi assistiti e, contemporaneamente, a pronte misure di riparo alla deplorabile denunciata carenza, si sollecita la enunciazione dei propositi relativi all'ulteriore sicuro continuativo finanziamento di questa opera nobile e patriottica (265).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario (577).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

ROSATI ed altri. — Ricostituzione di Comuni soppressi in regime fascista (499).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. CASO. — Rivendicazione delle tenute Mastrati e Torcino e delle montagne boschive Cupamazza, Castellone e Santa Lucia, da parte dei comuni di Ciorlano e Pratella (Casserta) (402).

2. Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947 (1002).

3. VARRIALE ed altri. — Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale (801).

4. Istituzione dell'Ordine cavalleresco « Al merito della Repubblica italiana » e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze (412).

5. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

6. Ordnamiento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

V. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana Consorzi agrari (953) (Approvato dalla Camera dei deputati).

La seduta è tolta (ore 21,10).

Dott. CARLO DE ALBERTI  
Direttore generale dell'Ufficio Rassegna